



Decreto Rep. 1665/2012 Prot. n. 34328
Anno 2000 Tit. I Cl. 3 Fasc. 3

Oggetto: Emanazione del Regolamento Generale di Ateneo.

IL RETTORE

Visto l'art. 6 della L. 168/1989;

Visto l'art. 9 dello Statuto dell'Università di Padova;

Vista la L. 240/2010 che ha reso necessaria la modifica dello Statuto di Ateneo e, di conseguenza, del Regolamento Generale di Ateneo;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente nelle sedute del 30.01.2012 e del 31.01.2012, al nuovo testo del Regolamento Generale di Ateneo;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. 1853 del 10.04.2012, contenente alcune osservazioni e richieste di modifica al testo regolamentare;

Preso atto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 04.06.2012 e del 18.06.2012, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento Generale di Ateneo in conformità ai rilievi formulati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Considerata l'urgenza di rendere da subito operativo il Regolamento Generale di Ateneo in modo tale da poter dar seguito agli adempimenti connessi all'approssimarsi dell'inizio dell'anno accademico, termine entro il quale gli organi di governo dovranno essere costituiti nella composizione prevista dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover derogare alla *vacatio legis* prevista dall'articolo 9 comma 10 dello Statuto di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 di emanare il nuovo Regolamento Generale di Ateneo, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, stabilendone, altresì, l'entrata in vigore alla data del presente decreto;

art. 2 di incaricare il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 27/6/2012

Il Rettore
Giuseppe Zaccaria

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

I Titolo REGOLAMENTI ELETTORALI

Disposizioni generali

Art. 1 - Disposizioni preliminari

1. Le elezioni delle componenti elettive dell'Ateneo si svolgono secondo le modalità previste dai singoli regolamenti di cui al Capo II e dalle presenti disposizioni generali.

2. Per ogni elezione deve essere garantita in ogni caso l'osservanza delle specifiche norme, la precisa individuazione dell'elettorato attivo e passivo, lo svolgimento di una corretta propaganda elettorale, la segretezza, la libertà di espressione del voto, l'apertura al pubblico delle operazioni di scrutinio, una rapida formazione delle graduatorie da parte dell'organo competente.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 47, comma 3, dello Statuto di Ateneo, in tutti gli organi collegiali nei quali sia prevista la presenza di una rappresentanza degli studenti, essa è pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei componenti dell'Organo.

4. Nei casi di elezioni indette dal Rettore, o dal decano in caso di elezioni del Rettore, presso l'Amministrazione centrale è costituito, con Decreto del Rettore, l'Ufficio Elettorale. All'Ufficio Elettorale sono affidati i seguenti compiti:

1) l'organizzazione e la gestione delle attività connesse al singolo procedimento elettorale;
2) la raccolta delle candidature ufficiali, laddove previste, nonché delle sottoscrizioni eventualmente necessarie; a tal fine i componenti dell'Ufficio Elettorale sono delegati all'autenticazione delle firme richieste a sostegno della candidatura

5. Nel caso in cui sia previsto che le elezioni vengano indette e curate dal Decano, questi deve dare comunicazione dell'avvio delle procedimento elettorale al Servizio competente dell'Amministrazione Centrale.

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo è determinato da ciascun Regolamento elettorale. Salvo diversa specifica l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo mentre quello passivo spetta al personale tecnico amministrativo di ruolo

2. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.

3. Coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa. Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all'aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

4. Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Prima di presentare la propria candidatura per l'elezione, ovvero di accettare la designazione per una carica accademica,

il professore con regime a tempo definito deve dichiarare di optare, qualora eletto, per il regime di impiego a tempo pieno.

5. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 77, comma 4 dello Statuto di Ateneo, per l'elettorato attivo e passivo dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico, si considera come macroarea di afferenza quella a cui afferisce la maggioranza dei docenti del Dipartimento di cui riveste le funzioni di Direttore.

Art. 3 - Seggi elettorali

1. La composizione, il numero e l'eventuale articolazione dei seggi in sezioni, nonché la loro ubicazione sono determinati in funzione del numero degli aventi diritto al voto e della dislocazione territoriale delle sedi di servizio, tenuto conto degli impegni istituzionali del personale chiamato a comporre i seggi medesimi.

2. I provvedimenti che costituiscono i seggi elettorali devono espressamente indicare un numero adeguato di supplenti.

3. Il supplente di norma sostituisce il membro effettivo fino al termine delle operazioni elettorali. Sostituzioni temporanee sono ammesse solo in casi eccezionali, sotto la responsabilità del Presidente del seggio.

Art. 4 - Commissioni elettorali Centrali

1. La composizione delle Commissioni elettorali Centrali e le modalità del loro funzionamento sono determinate dai singoli regolamenti che ne prevedono la costituzione.

2. Il decreto rettorale (o del Decano) di nomina deve espressamente indicare in ogni caso un numero adeguato di supplenti.

3. Il supplente sostituisce il membro effettivo fino al termine delle operazioni elettorali.

Art. 5 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero.

2. A tal fine l'Università riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale, che ne facciano richiesta, le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.

3. Ove non diversamente previsto, ogni forma di propaganda, compreso l'uso di mezzi informatici, deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio di ciascuna votazione.

4. Su eventuali trasgressioni si pronunciano le autorità competenti.

Art. 6 - Nomina degli eletti e loro doveri

1. Gli eletti sono nominati con Decreto del Rettore, salvo il Rettore che è nominato dal Ministro competente.

2. Essi hanno il dovere di partecipare alle sedute degli Organi collegiali di appartenenza, nonché ai lavori delle commissioni di cui sono nominati componenti.

Art. 7 - Mandato degli eletti negli Organi di governo dell'Ateneo e tempi elettorali

1. La durata del mandato degli Organi monocratici e delle rappresentanze negli Organi di governo dell'Ateneo è disciplinata dallo Statuto.

2. Gli eletti di cui al primo comma entrano in carica, all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione, salvo i casi di elezioni suppletive o per casi di anticipata cessazione, nei quali gli eletti entrano in carica all'atto del decreto rettorale di nomina.

3. Gli eletti alle cariche monocratiche decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza continuata superiore a sei mesi o di assenza, anche discontinua, superiore a dodici mesi nell'arco di due anni.

4. Salvo non sia diversamente stabilito, in caso di anticipata cessazione di un componente elettivo di organo collegiale, questi viene sostituito dal primo dei non eletti in graduatoria e resta in carica fino alla conclusione del mandato dell'organo in cui è eletto.

Art. 8 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 38 dello Statuto di Ateneo, non sono eleggibili alla carica di Rettore o di componente degli Organi collegiali dell'Ateneo:

a) gli amministratori di enti rappresentati nella Consulta del Territorio di cui all'art. 19 dello Statuto;

b) gli amministratori o i componenti degli Organi collegiali di gestione di enti, imprese o associazioni che abbiano con l'Università liti pendenti, contratti o convenzioni in corso ad eccezione di quelli di modico valore, i soci di società commerciali, ad eccezione degli Spin off universitari, che abbiano con l'Università contratti o convenzioni in corso, ovvero liti pendenti, ove la partecipazione del socio consenta un'influenza notevole all'interno dell'assemblea ordinaria.

2. Le seguenti cariche monocratiche sono tra loro incompatibili: Rettore, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Area Scientifica, Presidente di Scuola di Ateneo, Direttore e/o Coordinatore di Scuole e/o Corsi di Dottorato, Direttore di Centro.

Qualora il coordinatore di area scientifica venga ad assumere la carica di Direttore di Dipartimento, può rimanere in carica fino a sua sostituzione e comunque non oltre tre mesi dall'inizio dell'incompatibilità

3. Salvo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto in rapporto all'elezione del Rettore, l'ineleggibilità di cui alla lettera a) del precedente comma 1 e l'incompatibilità di cui al comma 2, sono tempestivamente rilevate dall'ufficio competente. Le ineleggibilità di cui alla lettera b) del precedente comma 1, segnalate su iniziativa dell'ufficio competente, vengono sottoposte all'attenzione dell'organo collegiale interessato, che tempestivamente provvederà ad assumere le relative deliberazioni in merito.

4. Le previsioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui al presente articolo trovano applicazione dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 9 - Elezioni suppletive

1. Nel caso di nomina a seguito di elezioni suppletive l'eletto resta in carica fino alla conclusione del mandato dell'organo in cui è eletto.

Art. 10 - Ricorsi

1. I ricorsi agli organi accademici competenti devono essere presentati per iscritto entro i termini fissati da ciascun Regolamento.

2. L'organo competente è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato su tali ricorsi entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione dei medesimi.

CAPO II

Singoli Regolamenti

Sezione I

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE

Art. 11- Indizione delle elezioni

1. Ogni sei anni, nel corso del quinto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori ordinari dell'Università o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, che lo sostituisce a tutti gli effetti di cui al presente Regolamento, indice le elezioni del Rettore, che si devono svolgere nel corso del quarto mese antecedente la scadenza del Rettore in carica.

L'indizione delle elezioni è comunicata alle università italiane

2. La convocazione del corpo elettorale deve aver luogo almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Non oltre il quindicesimo giorno antecedente la prima votazione i candidati alla carica di Rettore formalizzano obbligatoriamente, con una lettera al Decano, la propria candidatura. Non oltre il decimo giorno antecedente la data della prima votazione l'ufficio competente rileva eventuali motivi di ineleggibilità.

3. Le date della prima votazione, della eventuale votazione successiva e dell'eventuale ballottaggio sono stabilite dal Decano nel bando di indizione delle elezioni che debbono comunque svolgersi tutte nell'arco di sette giorni. Tra l'inizio di una votazione e quello della successiva devono intercorrere almeno quarantotto ore.

4. In caso di anticipata cessazione, l'elezione deve aver luogo entro i successivi novanta giorni.

Art. 12 - Elettorato

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo in servizio presso le università italiane, riconosciute dal competente Ministero, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima del collocamento a riposo.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori e ricercatori di ruolo;

b) ai componenti il Consiglio degli studenti;

c) al personale tecnico amministrativo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente all' 8% dei professori e ricercatori di ruolo;

d) ai ricercatori a tempo determinato con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 5% dei professori e ricercatori di ruolo, fermo restando che il peso di ogni singolo voto non può essere superiore alla metà del voto di un professore o ricercatore di ruolo

e) ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 2% dei professori e dei ricercatori di ruolo.

Art. 13 - Propaganda elettorale

1. Ciascun candidato alla carica di Rettore sotto la propria responsabilità potrà inviare al corpo elettorale, attraverso il servizio competente, messaggi e materiale rigorosamente finalizzati alla propaganda elettorale mediante posta elettronica, nel rispetto delle norme di sicurezza informatica.

2. Nel periodo compreso tra il ventesimo e l'ottavo giorno antecedente la prima votazione, il Decano indirà almeno tre assemblee generali, in tre diverse strutture dell'Ateneo, alle quali potranno partecipare tutti i candidati. Il calendario delle predette assemblee verrà comunicato a tutto il corpo elettorale. La conduzione di tali assemblee sarà di competenza del Decano.

3. Nelle ventiquattro ore antecedenti l'inizio delle votazioni e fino alla conclusione delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda. I candidati potranno inviare comunicazioni al corpo elettorale nei giorni tra una votazione e l'altra, con le procedure di cui al precedente comma 1. Eventuali contravvenzioni alle prescrizioni del presente comma saranno rilevate da parte del Decano e potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari in quanto violazioni dei doveri d'ufficio.

Art. 14 - Seggi elettorali - Espressione del voto

1. I due seggi, uno per il personale docente di ruolo e i rappresentanti degli studenti e l'altro per il personale tecnico amministrativo, ricercatori tempo determinato, assegnisti e dottorandi, saranno ubicati a Palazzo del Bo. Il Decano potrà stabilire in tale ubicazione eventuali sezioni.

La commissione di seggio o di eventuali sezioni per il personale docente e per i rappresentanti degli studenti, sarà così composta:

- a) un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente
- b) un professore di seconda fascia con funzioni di Vicepresidente
- c) un ricercatore anche con funzioni di Segretario
- d) uno studente.

La commissione di seggio o di eventuali sezioni per il personale tecnico amministrativo, sarà così composta:

- a) un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente
- b) un professore di seconda fascia con funzioni di Vicepresidente
- c) un ricercatore, anche con funzioni di Segretario
- d) un componente del personale tecnico amministrativo.

2. Il seggio opera validamente quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti uno dei quali deve essere il Presidente o il Vicepresidente.

3. Gli elettori si devono presentare al seggio muniti di idoneo documento di riconoscimento.

4. Ciascun elettore può votare per un solo candidato. L'indicazione del nome, oltre a quella del cognome, è indispensabile nei casi in cui esistano più professori eleggibili aventi lo stesso cognome.

5. Nei casi in cui più candidati abbiano gli stessi cognome e nome è necessario indicare anche la data di nascita.

Art. 15 - Votazioni

1. La votazione è valida se viene espresso un numero di voti pari ad almeno la metà dei voti esprimibili. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale può esprimere, inclusi i voti pesati.

2. Nelle prime due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità,

risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

3. Al termine di ciascuna votazione si procede immediatamente allo scrutinio e quindi all'affissione dei risultati all'albo ufficiale dell'Università per almeno dieci giorni. Degli stessi risultati verrà data tempestiva comunicazione dal Decano al corpo elettorale attraverso posta elettronica.

4. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è provvisoriamente proclamato eletto dal Decano.

5. Avverso lo svolgimento o l'esito delle operazioni elettorali è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno dalla data della proclamazione provvisoria.

6. Decorsi i suddetti termini e pronunciatosi il Senato Accademico su eventuali ricorsi, il Decano proclama definitivamente l'eletto.

Art. 16 - Nomina del Rettore e durata del mandato

1. Il Rettore è nominato dal Ministro competente ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui è avvenuta l'elezione.

2. L'eletto dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

3. Nel caso di anticipata cessazione del precedente Rettore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per sei anni.

4. Nel periodo intercorrente tra la proclamazione da parte del Decano e l'entrata in carica, il Rettore eletto può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute degli Organi di cui al Capo I del Titolo II dello Statuto.

Sezione II

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL SENATO ACCADEMICO.

Art. 17 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico sono indette dal Rettore ogni quattro anni, con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università, almeno trenta giorni prima della data fissata, per le elezioni ordinarie, e almeno 15 giorni prima per le elezioni suppletive.

Al decreto è data massima diffusione.

Le elezioni delle componenti di cui alle lettere a) e b) del comma seguente sono disciplinate dai successivi commi 3 e 4.

2. Sono da eleggere nel Senato Accademico:

a) nove Direttori di Dipartimento, tre per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche di cui alla Tabella allegata allo Statuto;

b) nove docenti, non Direttori di Dipartimento, tre per ciascuna macroarea, tra i quali può essere eletto solo un professore di prima fascia per ciascuna macroarea; gli eletti non dovranno ricoprire altri incarichi accademici ai sensi dell'art. 13 comma 5 dello Statuto

c) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

d) cinque rappresentanti degli studenti, uno dei quali deve essere un dottorando.

3. Le elezioni dei componenti di cui alla lettera a) del comma precedente avvengono successivamente a quelle previste alla lettera b) del comma precedente e comunque entro il mese di Settembre. Per tali elezioni il Rettore convoca, entro la prima metà del mese di

Settembre, un'apposita riunione della Consulta dei Direttori di Dipartimento per l'elezione dei nuovi componenti. Le elezioni ordinarie dei componenti di cui alla lettera b) sono disciplinate dal successivo articolo 21.

4. Nel caso si rendessero necessarie elezioni suppletive, per dimissioni o cessazione dalla carica dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, il Rettore convoca, tempestivamente e comunque entro un mese dalla cessazione o dalle dimissioni, il corpo elettorale per l'elezione dei nuovi componenti.

Art. 18 - Elettorato

1. Le elezioni dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico, di cui all'art. 13 comma 1 dello Statuto, avvengono secondo le modalità previste dall'art. 13 comma 6 dello Statuto. Ciascuno dei Direttori può esprimere una sola preferenza.

2. Per l'elezione dei componenti di cui alla lettera b), comma 2 dell'art. 17 del presente regolamento, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli afferenti alla rispettiva Macroarea scientifica.

Dall'elettorato passivo sono esclusi i ricercatori a tempo determinato. Ciascun elettore può esprimere un'unica preferenza.

3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo, mentre quello passivo spetta agli appartenenti a detta categoria in servizio e assunti a tempo indeterminato.

4. L'elezione dei rappresentanti degli studenti è disciplinata dal Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di cui alla Sezione VI del presente Titolo I.

5. La situazione giuridica degli aventi diritto è quella accertabile alla data delle elezioni per l'elettorato attivo e alla data del deposito delle candidature per l'elettorato passivo.

Art. 19 - Candidature

1. L'Amministrazione universitaria curerà la compilazione delle liste degli aventi diritto al voto e l'eventuale aggiornamento anche su istanza dell'interessato.

2. Per l'elezione dei rappresentanti in Senato Accademico è richiesta la presentazione di candidature ufficiali. Tali candidature devono essere formalmente presentate a partire dalla data di indizione delle elezioni fino al decimo giorno antecedente le elezioni; ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno trenta elettori per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, da almeno dieci elettori per quanto riguarda il personale docente.

3. Le candidature ufficiali sono rese note a mezzo manifesti e riportate nelle schede elettorali. In caso di omonimia, queste riporteranno anche la data di nascita dei candidati.

Art. 20 - Seggi elettorali

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, per l'elezione dei rappresentanti, con provvedimento rettorale sono costituiti seggi elettorali così composti:

a) un professore, con funzione di Presidente;

b) un ricercatore;

c) un appartenente al personale tecnico amministrativo, anche con funzione di Segretario.

2. La Commissione di seggio opera validamente quando siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 21 - Votazioni

1. Le elezioni dei rappresentanti si tengono in due giorni consecutivi; i seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno.
2. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti sono valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto nel caso di elezioni ordinarie e almeno un quinto degli aventi diritto in caso di elezioni suppletive .
3. In prima applicazione, le elezioni ordinarie dei Direttori di Dipartimento si svolgono in un'apposita seduta della Consulta dei Direttori di Dipartimento, convocata dal Rettore, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17, prima della costituzione del Senato Accademico ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto.

Art. 22 - Espressione del voto

1. Per ciascuno dei collegi i votanti possono esprimere il voto a favore di un solo nominativo, in possesso del rispettivo elettorato passivo; qualora sia indicato più di un nominativo il voto sarà ritenuto nullo.
2. Il voto per l'elezione dei rappresentanti deve essere espresso mediante apposizione di un segno sull'apposito spazio accanto al nominativo prescelto.

Art. 23 - Scrutinio

Terminate le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti, le Commissioni elettorali di seggio procederanno allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti, alla redazione dei verbali dei risultati delle elezioni ed alla immediata trasmissione delle schede votate, di quelle non utilizzate, delle liste elettorali e dei verbali alla Commissione Centrale di cui al successivo art. 24.

Art. 24 - Commissione elettorale Centrale

1. La Commissione elettorale Centrale, nominata con decreto del Rettore, è composta da due professori, di cui uno con funzioni di Presidente, da un ricercatore, da due appartenenti al Personale tecnico amministrativo di cui uno appartenente all'Amministrazione centrale /Ufficio Elettorale anche con funzioni di segretario.

La Commissione opera con la presenza di tutti i componenti.

2. Essa ha il compito di procedere all'esame dei lavori delle Commissioni elettorali di seggio, di cui all'articolo 20 della presente Sezione, alla decisione in via definitiva in merito alla validità o nullità dei voti, compresi quelli contestati, alla collazione dei risultati relativi alle votazioni dei rappresentanti, nonché all'individuazione degli eletti.

3. La Commissione elettorale Centrale, sulle questioni insorte in ordine alla regolarità dello svolgimento o l'esito delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice.

4. Al termine dei propri lavori la Commissione elettorale Centrale redige processo verbale, nel quale vengono descritte le varie operazioni ed è fatta menzione delle decisioni adottate.

Art. 25 - Risultati delle votazioni

1. Risultano eletti quali rappresentanti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, per i rappresentanti di cui alla lettera b), comma 2 dell'art. 17 del presente Regolamento, può essere eletto al massimo un ordinario per ciascuna Macroarea scientifica.

2. Nel caso in cui non vi sia alcun professore di I fascia tra i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono eletti i primi due candidati e il primo dei professori di I fascia che ha ottenuto maggiori preferenze all'interno della sua categoria.
3. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
4. Entro tre giorni la Commissione Centrale rende pubblici i risultati delle votazioni mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università per almeno dieci giorni.
5. Avverso lo svolgimento o l'esito delle operazioni elettorali è ammesso ricorso ad una Commissione composta dal Rettore, da tre docenti (un docente per ciascuna delle tre Macroaree), e dal Direttore Generale entro le ore 12 del terzo giorno dalla data di pubblicazione.
6. La Consulta dei Direttori di Dipartimento designerà quali componenti del Senato Accademico i primi tre Direttori di Dipartimento per ogni macroarea, individuati in base al numero di voti ottenuto. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

Art. 26 - Proclamazione degli eletti

Il Senato Accademico, decisi gli eventuali ricorsi da parte della Commissione di cui al comma 4, dell'art. 25, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del Rettore.

Art. 27 - Durata del mandato

1. Il mandato degli eletti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del precedente articolo 17, cessa allo scadere del quadriennio accademico cui si riferiscono le elezioni. Ogni eletto non può svolgere comunque più di due mandati.
2. Nel caso di dimissioni o di cessazione dalla categoria del personale tecnico amministrativo, l'eletto in Senato Accademico viene sostituito, per lo scorcio del quadriennio, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria, soltanto se questi abbia ottenuto preferenze pari almeno al 10% del numero dei voti validi. In caso contrario, si procede ad elezioni suppletive.
3. Il mandato degli eletti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7, cessa in ogni caso allo scadere della carica di Direttore di Dipartimento. Conseguentemente i rispettivi corpi elettorali dovranno provvedere ad una nuova elezione ai sensi dei commi 3 e 4 del precedente articolo 17.

Sezione III

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ.

Art. 28 – Individuazione componenti

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della componente studentesca, sono scelti a norma del comma successivo, tra candidature presentate a seguito di avvisi pubblici e successivamente nominati con decreto del Rettore. Essi durano in carica quattro anni solari e sono rinnovabili per una sola volta.
2. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto entro il mese di dicembre dell'anno precedente il termine del mandato del Consiglio di Amministrazione, :

- a) il Senato Accademico sceglie cinque componenti, tra tutto il personale strutturato dipendente, espressivi di diverse aree e competenze dell'Ateneo
- b) la Consulta del Territorio sceglie, all'interno di un elenco di nominativi individuati dal Rettore sulla base di candidature presentate a norma del comma primo, tre componenti esterni non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo, ruoli dei quali non potranno comunque far parte durante tutta la durata del loro mandato.

Art. 29 – Avvio del procedimento

1. Il Rettore, con proprio decreto assunto nel mese di settembre dell'anno precedente il termine del mandato del Consiglio di Amministrazione, dà avvio al procedimento relativo alla scelta dei componenti di cui al comma 2 del precedente articolo.

In tale decreto dovranno essere indicati i requisiti richiesti, conformi a quanto previsto dalla Legge 240/2010 e dallo Statuto e il termine per la presentazione delle domande.

Il decreto verrà comunicato a tutto il personale interessato dell'Ateneo, verrà affisso all'albo di Ateneo e pubblicato sul sito web dell'Università.

2. Il decreto dovrà inoltre individuare la composizione della Commissione incaricata, con funzione istruttoria, di verificare il sicuro e documentato possesso dei requisiti richiesti in capo ai singoli candidati.

3. In prima applicazione il Rettore darà tempestivo avvio, e comunque non oltre un mese dalla nomina del Senato Accademico nella composizione prevista all'art. 13 dello Statuto, al procedimento di cui al comma 1.

Art. 30 - Suppletive

Nel caso si rendesse necessario sostituire, per dimissioni o cessazione anticipata dal mandato, uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 28, il Rettore dà avvio tempestivamente, e comunque entro un mese dalla data di dimissioni o cessazione, al procedimento di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

I componenti nominati a seguito di tale procedimento durano in carica fino alla conclusione del mandato in corso.

Sezione IV

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ATENEО

Art. 31 - Indizione delle elezioni

Il Decano dei componenti del Consiglio della Scuola o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, indice le elezioni del Presidente della Scuola di Ateneo ogni tre anni, non oltre il mese di luglio prima della scadenza, ovvero immediatamente in caso di cessazione o dimissioni dello stesso accettate dal Rettore,

Le elezioni devono essere indette almeno 15 giorni prima della votazione e deve esserne data comunicazione a tutto il corpo elettorale.

Art. 32 - Elettorato

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 dello Statuto, l'elettorato passivo spetta ai professori ordinari a tempo pieno che prestino attività didattica nei corsi di studio coordinati presso la Scuola e non siano componenti del Consiglio della Scuola.

L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio della Scuola.

Le candidature, che non necessitano di sottoscrizioni, devono essere presentate al decano del Consiglio della Scuola almeno 5 giorni prima delle votazioni

Art. 33 - Validità elezioni ed espressione del voto

Per la validità delle elezioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

La votazione avviene a scrutinio segreto e delle operazioni di voto viene redatto apposito verbale.

Art. 34 - Risultati delle elezioni e proclamazione dell'eletto

1. Il Decano nomina due scrutatori e, accertata la validità dell'adunanza, procede alle votazioni.

2. Nelle prime due votazioni, per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti.

3. In caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica

4. Avverso le operazioni elettorali è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno dalla data della proclamazione provvisoria. Copia del ricorso deve essere inviata anche al Decano.

5. Decorso il suddetto termine e in assenza di ricorsi, l'eletto viene nominato con decreto del Rettore.

Art. 35 - Durata del mandato

1. L'eletto dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.

2. In caso di impedimento le funzioni di Presidente della Scuola sono assunte dal Decano.

Sezione V

REGOLAMENTO PER LA STRUTTURA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI SCIENTIFICHE DI AREA - REGOLAMENTO ELETTORALE

PARTE I

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI SCIENTIFICHE DI AREA

Art. 36 - Commissioni scientifiche di Area

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sono costituite dal Senato Accademico n. 17 Commissioni scientifiche di Area.

Art. 37 - Composizione

Ogni Commissione scientifica di Area è composta dal Coordinatore e da un numero di componenti, professori e/o ricercatori, compreso tra 8 e 11.

Il Senato Accademico, con apposita delibera, stabilirà la composizione di ciascuna area.

PARTE II

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 38- Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle Commissioni scientifiche d'Area sono indette dal Rettore ogni quattro anni con proprio decreto reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e dei dipartimenti almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Per ciascuna delle 17 Aree, articolate in sottoaree, di cui all'art. 36 sono da eleggere:
 - a) il Coordinatore di Area scientifica;
 - b) i Componenti della Commissione scientifica di Area, nel numero indicato all'articolo 37 .
3. Per ciascuna delle 17 Aree di cui all'art. 36 è costituito un unico collegio elettorale composto dai professori di prima e di seconda fascia e dai ricercatori. Ciascun elettore può far parte di un solo collegio elettorale.

Art. 39 - Elettorato

1. L'elettorato attivo e passivo, per entrambe le cariche di cui al comma 2 dell'articolo precedente, spetta a coloro che alla data delle elezioni abbiano assunto servizio nei ruoli di rispettiva appartenenza a seguito di provvedimento di nomina, all'interno dell'area definita dal SSD.
2. Coloro che afferiscono a settori scientifico-disciplinari presenti in più Sottoaree, devono segnalare, all'ufficio competente, la Sottoarea per la quale intendono esercitare il diritto di voto.
3. Coloro che, ai sensi dell'articolo 29, comma 4 dello Statuto, optano per l'Area cui appartiene la maggioranza del Dipartimento di cui fanno parte, al momento dell'opzione dovranno indicare anche la Sottoarea di afferenza ai fini dell'elettorato passivo

Art. 40 - Liste elettorali - Candidature

1. A cura dell'Ufficio Elettorale sono compilati e fatti pervenire al Seggio elettorale, insieme alle schede di votazione, gli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto debbono essere posseduti alla data delle elezioni. Qualora gli aventi diritto al voto non risultino negli elenchi elettorali, devono rivolgersi all'ufficio competente che rilascia loro il certificato di ammissione al voto.
3. Le candidature per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica devono essere ufficialmente presentate all'Ufficio competente a partire dalla data di indizione delle elezioni fino al decimo giorno antecedente le medesime; ogni candidatura deve essere sottoscritta in forma ufficiale da almeno dieci elettori, presso un notaio o presso l'ufficio competente. Per l'elezione dei componenti della Commissione scientifica di Area non è prevista la presentazione di candidature ufficiali. La candidatura per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica è compatibile con quella per componente della Commissione scientifica di Area.
4. Le candidature ufficiali per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica sono rese note a mezzo manifesti e riportate nelle schede elettorali. In caso di omonimia, queste riporteranno anche la data di nascita dei candidati.
5. Il Decano di ciascuna Macroarea dovrà indire un'assemblea di Macroarea prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature

Art. 41- Composizione dei seggi elettorali

1. Per ogni Area scientifica o gruppo di Aree è costituito, con Decreto rettorale, un Seggio composto da:

- a) due professori, uno con funzione di Presidente, l'altro di Vicepresidente;
- b) un ricercatore.

Art. 42 - Espressione del voto

1. Per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica e dei componenti della Commissione scientifica di Area verranno usate due schede distinte; in ciascuna scheda, i votanti possono esprimere il voto a favore di un solo nominativo; qualora sia indicato più di un nominativo il voto sarà ritenuto nullo.

2. Il voto per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica deve essere espresso mediante apposizione di un segno che individui inequivocabilmente il nominativo prescelto. Il voto per l'elezione dei componenti della Commissione scientifica di Area deve essere espresso scrivendo il cognome e, nel caso di non univocità, anche il nome ed eventualmente la data di nascita del candidato prescelto.

3. Per l'elezione dei componenti della Commissione scientifica di Area ciascun elettore può votare per uno qualsiasi dei candidati, indipendentemente dalla Sottoarea di appartenenza dell'elettore e del candidato.

Art. 43- Scrutinio

1. terminate le operazioni di voto le Commissioni elettorali di seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti, alla redazione dei verbali dei risultati delle elezioni, redigono le graduatorie in base al numero di voti per ciascuna Area e Sottoarea e provvedono senza indugio alla trasmissione delle schede votate, di quelle non utilizzate, degli elenchi elettorali e dei verbali alla Commissione elettorale Centrale di cui al successivo art. 44.

Art. 44- Commissione elettorale Centrale

1. Presso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale è costituita la Commissione elettorale Centrale, nominata con Decreto rettorale, composta da un Professore con funzioni di un Presidente e da due docenti. Essa è coadiuvata da un Funzionario dell'Ufficio Elettorale.

2. La Commissione elettorale Centrale a maggioranza si pronuncia su ogni questione insorta e decide su eventuali schede contestate.

3. Essa procede all'esame dei verbali delle Commissioni dei seggi.

4. Al termine dei lavori la Commissione elettorale Centrale redige un verbale, nel quale vengono elencate le varie operazioni effettuate e le decisioni eventualmente adottate.

Art. 45 - Risultati delle votazioni

1. La Commissione elettorale Centrale dichiara eletti quali Coordinatori di Area scientifica coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti all'interno di ciascuna Area scientifica. La stessa Commissione compila le graduatorie dei nominativi votati per ciascuna Sottoarea e dichiara eletti, quali componenti della Commissione scientifica di Area, coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti fino alla concorrenza del numero dei posti previsto per ciascuna Sottoarea. Ciascun eletto afferisce alla Sottoarea sulla base del proprio settore scientifico-disciplinare o della scelta effettuata ai sensi del comma 3 del precedente articolo 39.

2. In caso di parità di voti prevale l'anzianità di nomina in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale chi è più giovane di età.
3. L'elenco provvisorio degli eletti viene immediatamente pubblicato all'albo ufficiale per almeno dieci giorni.
4. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale può essere presentato ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 46- Proclamazione degli eletti

Il Senato Accademico, decisi gli eventuali ricorsi, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del Rettore.

Art. 47- Durata del mandato

1. Il mandato degli eletti cessa allo scadere del quadriennio accademico cui si riferiscono le elezioni. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi nella stessa carica. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
2. Nel caso di rinuncia, o di cessazione del Coordinatore di Area scientifica si procede ad elezioni suppletive con le stesse modalità di cui al presente Regolamento.
3. Il componente della Commissione scientifica che rinunci o cessi dalla Sottoarea rappresentata viene sostituito, per lo scorcio del quadriennio, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria.

Sezione VI

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITA' E NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 48 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli Organi dell'Università di Padova, di cui alla legislazione vigente sono indette ogni due anni dal Rettore con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e mediante manifesti almeno 40 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, sentiti, quanto alla determinazione della data fissata per l'inizio delle votazioni i rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli studenti.
Le votazioni avranno luogo preferibilmente nel mese di maggio. Nel caso in cui siano indette anche le votazioni delle Rappresentanze degli studenti nel Consiglio Nazionale degli studenti Universitari, le stesse si svolgeranno in concomitanza nella data stabilita dal Ministero.
2. Contestualmente alle elezioni di cui al comma 1, sono indette le elezioni delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi della legislazione vigente.
3. Le elezioni si svolgono in due giorni consecutivi.
4. Il decreto rettorale indica le rappresentanze per le quali si vota, il numero degli eligendi per ciascuna votazione, i requisiti per l'esercizio del diritto di voto, il modo di presentazione

delle liste ed i requisiti, il numero dei voti di preferenza che si possono esprimere, il calendario delle votazioni.

Art. 49- Organi delle elezioni

1. Con proprio decreto, il Rettore costituisce la Commissione elettorale Centrale; questa è composta tre docenti di materie giuridiche.
2. Spetta a detta Commissione elettorale Centrale sovrintendere e controllare le operazioni elettorali nonché decidere sui reclami presentati da uno o più elettori.

Art. 50 - Elettorato attivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio, alle Scuole di specializzazione ed alle Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca.
2. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio della Scuola di Ateneo e nei Consigli dei Corsi di studio sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio coordinati presso la Scuola di Ateneo.
3. La regolare iscrizione di cui ai commi 1 e 2 si intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l'Anno Accademico in cui si svolgono le elezioni, nonché il pagamento delle rate per gli anni precedenti.

Art. 51 - Elettorato passivo

1. Possono essere eletti tutti gli studenti maggiorenni in possesso dell'elettorato attivo per i rispettivi Organi, regolarmente iscritti nell'Anno Accademico in cui si svolgono le votazioni, entro il termine stabilito per il deposito delle candidature.
2. E' inoltre richiesto il godimento dei diritti politici, ad eccezione degli studenti che sono dichiarati rifugiati politici.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari da parte dell'Ateneo.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo per un determinato Organo gli studenti che vi abbiano già svolto due mandati consecutivi.
5. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, nel corso di studio in cui hanno regolare iscrizione, hanno un numero di iscrizioni maggiore alla durata legale o normale del corso più uno.

Art. 52- Rappresentanze da eleggere

1. I rappresentanti da eleggere sono in numero di:
 - 5 per il Senato Accademico, uno dei quali deve essere un dottorando;
 - 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - 2 per il Comitato per lo sport universitario;
 - 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
 - per le rappresentanze nei Consigli delle Scuole e nei Consigli dei corsi di studio, nella misura del 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore.

2. Qualora nel Consiglio della Scuola di Ateneo il numero dei rappresentanti degli studenti, secondo la proporzione di cui al comma precedente, sia uguale a uno tale numero viene innalzato a due ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Art. 53- Liste degli elettori

1. Le liste degli aventi diritto al voto sono consultabili a partire dal 40° giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle votazioni e sono automaticamente aggiornate.

2. Lo studente non iscritto nelle liste può regolarizzare la propria iscrizione entro la data di votazione ad esclusione dell'elettorato passivo, e dei sottoscrittori di lista che dovranno essere regolarmente iscritti al momento della presentazione delle candidature e delle relative sottoscrizioni.

3. Avverso la formazione delle liste elettorali od il rifiuto d'inclusione in esse, è ammesso ricorso alla Commissione elettorale centrale.

Art. 54- Candidature

1. Le liste di candidati, contraddistinte da un simbolo o logo e da una denominazione o sigla e con il numero di candidati non superiore a quello degli eligendi o non superiore a quattro nel caso in cui siano disponibili meno di cinque seggi, debbono essere depositate dal presentatore nei luoghi e con le modalità stabilite nel Decreto rettorale d'indizione.

2. Il presentatore di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante ufficiale; egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal Regolamento per conto della lista. Il presentatore deve risultare regolarmente iscritto, all'atto di deposito della lista, per l'anno accademico nel quale sono indette le votazioni. Egli è altresì il primo sottoscrittore della medesima lista e non può essere candidato.

3. Qualora la denominazione o sigla e/o il simbolo o logo di una lista siano confondibili con quelli di una lista presentata in precedenza ovvero appaiano scorretti o sconvenienti, la Commissione elettorale centrale invita il rappresentante a modificarla entro tre giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.

4. Uno studente non può essere candidato in più di una lista.

Art. 55- Sottoscrizioni delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista depositata deve essere sottoscritta da parte di più elettori, in numero non inferiore a:

- 50 per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
- 25 per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli delle Scuole di Ateneo;
- 15 per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli dei Corsi di studio.

2. La sottoscrizione deve avvenire, per via informatica, con le modalità e secondo il calendario stabilito nel decreto rettorale d'indizione.

3. I sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione, debbono essere regolarmente iscritti per l'Anno Accademico per il quale sono indette le votazioni.

Il sottoscrittore non può essere candidato né può sottoscrivere altre liste per lo stesso Organo.

Art. 56- Rappresentanti di lista

Entro 5 giorni prima della data delle votazioni il presentatore consegnerà all'Ufficio elettorale l'elenco dei delegati che potranno essere presenti presso i seggi quali rappresentanti di lista. Tale numero non potrà superare l'unità per seggio.

Detti rappresentanti hanno diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio durante tutta la loro durata, di porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

Art. 57- Modalità di deposito e di sottoscrizione delle liste dei candidati

1. Le dichiarazioni d'accettazione delle candidature e di deposito delle stesse da parte del presentatore, debbono essere sottoscritte secondo quanto disposto dal Decreto rettorale di indizione.

2. Spetta all'Ufficio elettorale il controllo della regolarità delle dichiarazioni di candidatura e di deposito delle liste.

3. Qualora i dati documentati non risultassero veritieri, le candidature saranno dichiarate nulle dalla Commissione elettorale centrale, salvo ogni altra sanzione disciplinare.

4. Qualora il numero di sottoscrizioni valide sia inferiore al numero richiesto, tutta la lista è considerata nulla.

Art. 58- Numerazione delle liste dei candidati

1. Con riferimento all'art. 57 comma 3 del presente Regolamento, terminate le operazioni di deposito e di sottoscrizione delle liste la Commissione elettorale centrale attribuisce per sorteggio a ciascuna lista dei candidati un numero d'ordine progressivo, iniziando dalle liste presenti per le votazioni delle rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario e proseguendo con le liste presenti nelle elezioni delle rappresentanze nei Consigli della Scuola di Ateneo, quindi con le altre.

2. Le liste presenti per l'elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario mantengono la stessa numerazione anche per gli altri collegi elettorali.

3. In assenza di lista per l'elezione della rappresentanza nel Senato Accademico vale come ordine di numerazione quella relativa al Consiglio di Amministrazione, in mancanza della rappresentanza sia in Senato Accademico che in Consiglio di Amministrazione, vale come ordine quella relativa al Comitato per lo sport universitario, in mancanza anche della rappresentanza nel Comitato per lo sport universitario, vale come ordine quella relativa al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 59 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione d'opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

2. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, l'Università pone a disposizione delle liste uguali spazi per le affissioni al suo interno.

3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 60 - Manifesto elettorale, costituzione dei seggi

1. Almeno otto giorni prima dell'inizio delle votazioni, il Rettore rende note, con idonei mezzi, le candidature per le elezioni delle varie rappresentanze, la costituzione e

l'ubicazione dei seggi, facendo in modo che tale ubicazione favorisca la massima affluenza alle votazioni.

2. Il seggio si compone di due appartenenti al personale amministrativo dell'Università, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, e di uno studente designato dal Consiglio degli studenti.

In mancanza di tale designazione o in caso di impossibilità da parte di uno degli studenti designati, il componente studente verrà sostituito da un appartenente al personale amministrativo.

In caso di necessità, su richiesta del Presidente del seggio, potranno essere destinati dal Direttore Amministrativo, a coadiuvare le commissioni nell'espletamento delle operazioni di loro pertinenza, appartenenti al personale amministrativo individuati dall'Ufficio elettorale.

3. La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato all'elezione.

4. Per la validità delle operazioni elettorali debbono essere presenti almeno il Presidente o il Segretario del seggio; il Segretario è considerato componente del seggio a tutti gli effetti.

5. Ogni lista ha diritto ad essere presente nel seggio con una rappresentanza, come disposto all'articolo 56 del presente Regolamento.

6. L'Ufficio Elettorale provvede ad assegnare, su conforme indicazione dei rappresentanti di lista, i delegati presso i vari seggi, dandone comunicazione al rispettivo Presidente.

7. Le operazioni preliminari relative alla costituzione dei seggi iniziano nel pomeriggio precedente il primo giorno delle votazioni.

8. Il Presidente del seggio è responsabile dell'ordinato svolgimento dell'adunanza e può, in caso di necessità, chiedere all'Ufficio elettorale l'intervento delle forze dell'ordine all'interno del seggio.

9. I locali di votazione debbono essere muniti di idonee chiusure e l'ingresso, al termine d'ogni giornata, deve essere sigillato dal Presidente che ne verificherà l'integrità alla riapertura.

Art. 61 - Ammissione degli elettori al voto

1. Sono ammessi a votare gli studenti iscritti nelle liste degli elettori nonché coloro che, non iscritti in tali liste, si presentino a votare con un certificato di iscrizione all'Università, rilasciato dalla Segreteria studenti o dagli appositi sportelli automatici.

2. L'elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione del libretto universitario o di altro idoneo documento di riconoscimento.

Art. 62 - Espressione del voto

1. Il voto è personale e segreto.

2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista. Potrà esprimere inoltre:

- una sola preferenza per l'elezione della rappresentanza nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio;
- le preferenze per l'elezione delle rappresentanze in seno ai Consigli delle Scuole di Ateneo ed ai Consigli dei Corsi di studio sono pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere e comunque non superiori a tre.

3. Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare in cabina dal Presidente del seggio o suo delegato.

Art. 63 - Pubblicità e tutela delle operazioni di voto

1. Le operazioni elettorali sono pubbliche. Il Presidente regola l'ingresso nella sala delle votazioni.
2. Nessuno può recarsi nella sede dei seggi, né sostare in prossimità di essi, munito di mezzi atti ad offendere.
3. E' vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque forma di propaganda o di pressione anche verbale sugli elettori in prossimità del seggio.

Art. 64 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio presso i seggi avvengono entro il giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto.
2. Le schede vengono scrutinate nel seguente ordine:
 - Elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Comitato per lo sport universitario;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio;
 - Elezioni delle rappresentanze nei Consigli delle Scuole di Ateneo;
 - Elezioni delle rappresentanze nei Consigli dei Corsi di studio.
3. I risultati della votazione sono trascritti nell'apposito verbale.
4. Non appena concluse le operazioni di scrutinio il Presidente avrà cura di inviare all'Ufficio elettorale il verbale e le schede di votazione.

Art. 65 - Nullità delle schede e dei voti

1. E' nullo il voto espresso per più di una lista. Sono nulle le preferenze espresse per persona che non sia candidato, o per candidati di liste diverse da quella prescelta. Sono altresì nulle tutte le preferenze qualora il loro numero sia eccedente quello stabilito.
2. Ove l'elettore non abbia indicato una lista, il voto è attribuito a quella di appartenenza del candidato o dei candidati indicati come preferenze.
3. Il delegato di lista presso il seggio può contestare la regolarità delle schede o l'attribuzione di voti.
4. Sulle contestazioni decide in prima istanza la Commissione elettorale del seggio. Del reclamo e della decisione è fatta menzione nel verbale del seggio.
5. Circa le schede contestate e non assegnate decide la Commissione elettorale centrale.

Art. 66 - Accertamento dei votanti e computo dei voti

1. Sulla scorta dei verbali di ciascun seggio, la Commissione elettorale centrale provvede alla collazione dei dati accertando preliminarmente il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione secondo l'ordine di cui all'art. 64, comma 2.
 2. Qualora siano state raggiunte le percentuali minime di elettori, previste dalla legislazione vigente, si procede a sommare i voti assegnati a ciascuna lista. Si decidono quindi i reclami presentati e si provvede a sommare i voti convalidati o a detrarre i voti annullati.
- Per quanto riguarda le rappresentanze in tutti gli Organi dell'Università, allorché le percentuali minime previste non siano state raggiunte, le rappresentanze si riducono proporzionalmente, facendo il numero massimo dei seggi previsto eguale alla percentuale minima richiesta e ricercando il numero dei seggi da attribuire in proporzione alla percentuale effettivamente raggiunta; le frazioni si arrotondano per difetto.

3. Il numero totale dei voti validi è quindi diviso per i seggi da attribuire: la cifra intera così ottenuta costituisce il quoziente per quella elezione. Si attribuiscono a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti che sono contenuti in misura intera nel numero dei voti assegnati alla lista.

4. Qualora al termine delle operazioni suddette, non tutti i seggi siano stati attribuiti, i seggi residui sono assegnati in ragione dei maggiori resti risultanti. A parità di cifra il seggio è assegnato alla lista con meno seggi.

5. Si conteggiano quindi le preferenze assegnate ai candidati all'interno di ciascuna lista. Questi sono dichiarati eletti nell'ordine, fino a concorrenza dei seggi attribuiti alla lista. A parità di numero di preferenze compreso il valore zero è eletto il più anziano di corso, a parità di corso il più giovane di età.

Nelle elezioni del Senato Accademico, nel caso in cui tra coloro che risulterebbero eletti non vi sia un dottorando, l'ultimo seggio viene riservato al dottorando che ha ottenuto il maggior numero di preferenze personali tra tutte le liste.

A parità di numero di preferenze compreso il valore zero è eletto il più anziano di ciclo, a parità di corso il più giovane di età.

Art. 67 - Proclamazione degli eletti

1. Avverso le decisioni della Commissione elettorale centrale, qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno successivo all'affissione all'Albo Ufficiale.

2. Trascorso detto termine e decisi i ricorsi presentati, il Rettore proclama i risultati con proprio decreto reso pubblico mediante affissione all'albo.

3. Gli eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio sono successivamente nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto.

Art. 68 - Durata del mandato

1. Gli eletti assumono le loro funzioni immediatamente dopo la proclamazione; essi durano in carica fino alla proclamazione degli eletti nelle elezioni successive.

2. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti, l'Organo cui questo appartiene dichiara la decadenza e chiama a sostituirlo colui che lo segue in graduatoria.

Rimane comunque possibile per lo studente mantenere il mandato, nel caso in cui consegua la laurea triennale, qualora si iscriva entro la seconda settimana del primo periodo utile ad un Corso di laurea magistrale. Per i rappresentanti in Consiglio delle Scuole di Ateneo o Consiglio dei Corsi di studio l'iscrizione alla laurea magistrale deve avvenire nell'ambito della loro rappresentanza.

3. I rappresentanti eletti sono nominati in seno agli Organi dell'Università con decreto rettorale.

Art. 69 - Sanzioni disciplinari

Chiunque con qualsiasi mezzo turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale e delle elezioni, o violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, sarà perseguito disciplinarmente.

Sezione VII

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 70 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli studenti, degli studenti presenti nei Consigli di Dipartimento, sono indette dal Rettore con proprio decreto pubblicato all'Albo ufficiale e mediante manifesti, sentito, quanto alla individuazione della data dell'elezione, il Consiglio degli studenti in carica.

2. Il decreto rettorale indica le rappresentanze per le quali si vota, i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto e il calendario delle votazioni.

Art. 71 - Commissione elettorale

Spetta alla Commissione elettorale costituita per le elezioni degli studenti negli Organi dell'Università la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali e la decisione sui reclami presentati da qualunque elettore.

Art. 72 - Rappresentanti da eleggere ed elettorato

I rappresentanti da eleggere sono in numero di uno per ciascun dipartimento. L'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.

Art. 73 - Seggio elettorale

1. Per lo svolgimento delle operazioni di voto il Rettore costituisce con proprio decreto un unico Seggio presso il Palazzo Centrale; il Seggio si compone di due professori, di cui uno con funzioni di Presidente, e di un appartenente al personale tecnico amministrativo in qualità di Segretario.

2. Compito del Seggio è curare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, procedere al relativo scrutinio e alla compilazione del verbale. terminate le operazioni il Seggio consegna il materiale elettorale alla Commissione elettorale.

Art. 74 - Calendario delle votazioni

Le votazioni si svolgono nel giorno fissato dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Art. 75 - Espressione del voto

1. Il voto va espresso indicando sulla scheda il nome e cognome di uno tra gli studenti eleggibili. Il voto espresso mediante l'indicazione del solo cognome è ritenuto valido qualora non sussistano casi di omonimia.

2. Per ciascuno dei collegi i votanti possono esprimere il voto a favore di un solo nominativo; qualora sia indicato più di un nominativo il voto sarà ritenuto nullo.

Art. 76 - Scrutinio

1. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto il seggio procede allo scrutinio e alla compilazione del verbale.

2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche; chiunque tra gli studenti eleggibili può, durante tali operazioni proporre al Presidente del Seggio reclami e far verbalizzare le proprie osservazioni.

Art. 77 - Risultati delle votazioni

1. terminate le operazioni del seggio, la Commissione elettorale si riunisce per procedere all'esame del verbale, alla decisione sugli eventuali reclami presentati e sull'attribuzione di eventuali voti contestati.

2. Risultano eletti gli studenti che abbiano ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti precede il più anziano in termini di prima immatricolazione e in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

3. Avverso le decisioni della Commissione elettorale qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno dalla conclusione delle operazioni.

Art. 78 - Proclamazione degli eletti

Il Senato Accademico, decisi gli eventuali ricorsi, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del Rettore.

Art. 79 - Durata del mandato

1. Gli eletti assumono le loro funzioni immediatamente dopo la nomina; essi durano in carica fino alla nomina degli eletti nelle elezioni successive.

2. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti è nominato in sua sostituzione il primo dei non eletti.

Art. 80 – Elezioni suppletive

1. Solo nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui al comma 2 del precedente articolo, possono essere indette elezioni suppletive per il collegio per il quale risultino mancanti candidati non eletti.

2. Dette elezioni sono svolte nell'arco di una giornata, con seggio predisposto in alternativa anche presso la struttura decentrata interessata.

Sezione VIII

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 81 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di specializzazione sono indette ogni due anni dal Rettore con proprio Decreto.

2. Al Decreto Rettorale, che stabilisce il termine massimo entro il quale le elezioni devono essere svolte, le modalità di espletamento delle medesime e il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascuna Scuola, viene data immediata ampia diffusione.

3. La data, il luogo e l'orario delle singole votazioni, sono stabiliti e resi noti agli interessati da ciascun Direttore di Scuola, mediante avviso affisso all'Albo della Scuola almeno dieci giorni prima della data stabilita. Dell'avviso sarà inviata copia all'Ufficio competente.

Art. 82 - Elettorato

1. Hanno elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, per l'anno accademico nel quale si svolgono le votazioni.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, nel corso di studio in cui hanno regolare iscrizione, hanno un numero di iscrizioni maggiore alla durata legale o normale del corso più uno.
3. Gli elenchi degli iscritti sono predisposti dai competenti Uffici dell'Amministrazione.

Art. 83 - Rappresentanze da eleggere

1. La rappresentanza degli studenti specializzandi è prevista pari al 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore e comunque in numero non inferiore al numero degli anni di corso che la Scuola prevede.
2. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare e comunque non superiore a tre.

Art. 84 - Seggi elettorali

1. Presso ogni Scuola il Direttore designa una Commissione elettorale di seggio.
2. La Commissione è composta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti della Scuola di cui uno con funzioni di Segretario.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di almeno due componenti.

Art. 85 - Votazioni

1. Le votazioni si svolgono in una giornata, secondo le modalità stabilite dal Decreto rettorale di indizione, nel giorno e secondo gli orari indicati nell'avviso di cui al terzo comma dell'art. 81 del presente Regolamento.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 86 - Risultati delle votazioni

1. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il più anziano di corso; in caso di ulteriore parità risulta eletto il più giovane di età.
2. La Commissione elettorale rende pubblici i risultati delle votazioni mediante affissione all'Albo Ufficiale della Scuola per almeno dieci giorni. La graduatoria degli eletti deve essere tempestivamente inviata ai competenti Uffici dell'Amministrazione.
3. Avverso i risultati è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno dalla data di pubblicazione. Copia del ricorso deve essere inviata anche al Direttore della Scuola e all'Ufficio competente.

Art. 87 - Proclamazione degli eletti

Il Senato Accademico, decisi gli eventuali ricorsi, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con Decreto del Rettore.

Art. 88 - Durata del mandato

1. Gli eletti durano in carica per il biennio accademico cui si riferiscono le elezioni e, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle elezioni successive.
2. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi.
3. In caso di rinuncia da parte di un eletto, o di sua cessazione dalla qualifica di studente, gli subentra il primo che lo segue nella graduatoria.

Sezione IX

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO

Art. 89 - Indizione delle elezioni

Ogni quattro anni, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Presidente del Consiglio dei Corsi di studio, ovvero entro 30 giorni dalle dimissioni dello stesso accettate dal Rettore, il Decano dei professori ordinari appartenenti al Consiglio dei Corsi di studio, indice le elezioni del Presidente, stabilendo le modalità ed il calendario di eventuali successive votazioni e ballottaggio.

Art. 90 - Elettorato

Il Presidente è eletto da tutti i componenti il Consiglio dei Corsi di studio tra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio stesso .

Ai sensi dell'art. 40 comma 5 dello Statuto fa parte del Consiglio di Corso di studio un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto al loro interno dai rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio del Dipartimento a cui fa riferimento il corso.

Art. 91 - Seggio elettorale

1. Il Decano provvede alla costituzione di un apposito Seggio elettorale. La Commissione è costituita da tre componenti.

2. Le funzioni di Presidente sono svolte dallo stesso Decano o da altro docente da lui incaricato; le funzioni di Segretario sono svolte dal Professore di ruolo più giovane di nomina; a parità di anzianità di nomina svolge le funzioni di Segretario il più giovane di età.

Art. 92 - Votazioni

1. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza dei votanti nella successiva.

2. Per la validità delle votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e di almeno un terzo in seconda votazione.

3. Al termine delle operazioni di voto gli scrutatori procedono alla verifica della validità della votazione; si procede quindi allo spoglio delle schede.

4. In caso di mancata elezione si procede, secondo il calendario stabilito, ad una seconda votazione; qualora la seconda votazione non dia esito positivo, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Art. 93 - Risultato delle votazioni e proclamazione dell'eletto

1. Ultimato lo scrutinio, che abbia dato esito positivo, il Decano proclama provvisoriamente eletto il Presidente.
2. Avverso lo svolgimento o l'esito delle operazioni elettorali è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno dalla data della proclamazione provvisoria. Copia del ricorso deve essere inviata anche al Decano.
3. Decorso il suddetto termine e in assenza di ricorsi, la proclamazione dell'eletto da parte del Decano diviene definitiva. Il Senato Accademico, pronunciandosi su eventuali ricorsi, proclama definitivamente l'eletto o dispone che si proceda a nuove elezioni.

Art. 94 - Nomina del Presidente e durata del mandato

1. Il Presidente del Consiglio dei Corsi di studio è nominato dal Rettore ed entra in carica, salvo non sia diversamente disposto dal decreto di nomina, all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione.
2. L'eletto dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Sezione X

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Art. 95 - Indizioni elezioni

Il Direttore uscente, o in sua assenza il Decano, convoca con congruo preavviso apposita seduta per l'elezione del Direttore.

Art. 96 - Elettorato attivo

L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti di ruolo, componenti del Consiglio della Scuola e alla rappresentanza degli specializzandi, uno per anno, in Consiglio della Scuola

Art. 97 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo dell'Ateneo, sede amministrativa della Scuola, il cui settore scientifico disciplinare è di riferimento della Scuola.
2. Nel caso in cui la Scuola abbia multipli settori disciplinari di riferimento può essere eletto un professore di ruolo dell'Ateneo sede amministrativa della Scuola appartenente ad uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia specialistica della Scuola stessa.
3. Per esigenze particolari e per non più di un mandato può essere eletto un professore di ruolo dell'Ateneo sede amministrativa della Scuola appartenente ad un settore scientifico disciplinare identificato come affine a quello della Scuola, secondo quanto previsto dall'allegato D, del Decreto Ministeriale 4/10/2000 pubblicato nella G.U. 249 del 24/10/2000, supplemento n. 175.
4. Non è ammessa la contemporanea direzione di più Scuole di tipologie specialistiche diverse.

Sezione XI

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL TERRITORIO

Art. 98 - Richiesta delle designazioni

1. La Consulta del Territorio è costituita ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto.
2. Ogni quattro anni, entro il mese di Maggio antecedente l'inizio dell'anno accademico di insediamento della nuova Consulta del Territorio, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione:
 - a) individua gli Enti di cui alle lettere da f) ad j) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto
 - b) provvede a definire l'importo e ad individuare gli Enti di cui alla lettera k) del predetto comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto.
3. Entro lo stesso mese di Maggio il Rettore provvede a inoltrare agli Enti di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, la richiesta di designazione di una rosa di almeno tre nomi, possibilmente concordata all'interno di ciascun gruppo di Enti di cui alle lettere da f) ad j) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto.
4. Entro lo stesso mese di Maggio il Rettore invita gli Enti di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto ad indicare il proprio rappresentante nella Consulta del Territorio, secondo le prescrizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 23 dello Statuto. Inoltre invita gli Enti di cui alla lettera k) ad indicare il proprio rappresentante.
5. Tutte le designazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere completate entro la fine del mese di Luglio. Qualora ciò non avvenisse per qualcuno degli enti interessati, si darà atto della mancata designazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 dello Statuto.

Art. 99 - Costituzione della Consulta del Territorio

1. Successivamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 98 e, comunque, entro il mese di Settembre, il Senato Accademico provvede a prendere atto dei rappresentanti degli Enti di cui alle lettere da a) ad e) e lettera k) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto e a scegliere il rappresentante per ciascuno dei gruppi di Enti di cui alle lettere da f) ad j) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto.
2. Sulla base della deliberazione di cui al comma precedente, il Rettore, con proprio Decreto da emanarsi entro lo stesso mese di Settembre, provvede a nominare i componenti della Consulta del Territorio per il successivo quadriennio accademico.

Art. 100 - Insediamento della Consulta del Territorio

1. Il Rettore, entro il mese successivo al Decreto di cui al comma 2 del precedente articolo insedia la Consulta del Territorio con la prima riunione dei componenti nominati.
2. Nella riunione di insediamento la Consulta procede alla elezione, a scrutinio segreto, del Presidente. L'elettorato attivo e passivo spetta ai componenti nominati con il Decreto Rettorale di cui all'articolo precedente. E' eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione, il maggior numero di voti nella seconda votazione.
3. Sulla base dei risultati dello scrutinio, che abbia dato esito positivo, il Rettore proclama il Presidente eletto, che assume immediatamente la carica e, quindi, la presidenza della stessa seduta di insediamento.

Art. 101 - Durata e decadenza dei componenti

1. I componenti della Consulta per il Territorio durano in carica per un quadriennio accademico. Tutti i componenti possono essere rinnovati per il quadriennio successivo, senza limite al numero dei mandati.

2. I componenti di cui alla lett. da a) a e) del comma 1 dell'art. 23 dello Statuto durano in carica per quattro anni. In caso di cessazione o dimissioni di un componente, il legale rappresentante dell'ente di riferimento provvederà ad indicare il nuovo rappresentante dell'ente medesimo nella Consulta del Territorio secondo le prescrizioni di cui all'art. 23, comma 3, dello Statuto

3. I componenti di cui alle lettere da f) ad j) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto, durano in carica quattro anni. In caso di cessazione o dimissioni, il Rettore provvederà a richiedere al gruppo di Enti interessato l'indicazione di una nuova rosa di almeno tre nomi, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 98. Successivamente si procede alla nomina del nuovo componente della Consulta del Territorio ai sensi del precedente articolo 99.

4. I componenti di cui alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto, decadono nel caso in cui il rappresentante legale dell'Ente interessato comunichi l'avvenuta sostituzione con un nuovo rappresentante, che sarà nominato con Decreto Rettorale, previa presa d'atto da parte del Senato Accademico.

5. Nel caso di decadenza o cessazione del Presidente della Consulta del Territorio, il Rettore provvederà a convocare la stessa Consulta per procedere alla elezione del nuovo Presidente, secondo la procedura di cui all'articolo 100 del presente Regolamento.

Sezione XII

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Art. 102 – Funzione del Consiglio del personale tecnico amministrativo

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Consiglio del personale tecnico amministrativo ha funzioni consultive e propositive.

Art. 103 – Indizione delle elezioni

Le elezioni vengono indette dal Rettore, di norma contemporaneamente alle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Senato Accademico.

Art. 104 – Elettorato passivo

I componenti sono eletti da tutto il personale tecnico amministrativo tra il personale tecnico amministrativo di ruolo.

Art. 105 – Incompatibilità

1. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, nonché con il ruolo di rappresentanza dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL Università

2. Qualora un componente venga eletto contemporaneamente come rappresentante sia in Senato Accademico che nel Consiglio del personale tecnico amministrativo, deve optare per una delle due rappresentanze entro dieci giorni dall'individuazione degli eletti. Decorso tale termine decade automaticamente da ambedue le rappresentanze

Art. 106 – Elezioni suppletive

In caso di dimissioni o cessazione dalla categoria del personale tecnico amministrativo, l'eletto viene sostituito, per la rimanenza del mandato, dal primo dei non eletti. In caso di dimissione o cessazione di otto consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio decade entro 2 mesi, previa indizione di elezioni suppletive.

Art. 107 – Funzionamento

1. Hanno titolo a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti in Senato Accademico. Le decisioni vengono prese a maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Consiglio nello svolgimento della propria attività si attiene ai principi di massima trasparenza e condivisione dei momenti decisionali, provvedendo alla diffusione delle informazioni e dei dati a propria disposizione, anche per via telematica. L'Amministrazione garantisce l'autonomia dell'organo e gli strumenti per il suo funzionamento.
3. Il regolamento che dispone le norme relative al funzionamento interno del Consiglio è deliberato dall'organo medesimo a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti e sottoposto all'approvazione dei competenti organi di Ateneo.

TITOLO II

DIPARTIMENTI E CENTRI

Capo I

DIPARTIMENTAZIONE DELL'ATENEO

Art. 108 – Funzioni e composizione dei dipartimenti

1. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, i Dipartimenti sono articolazioni interne dell'Università deputate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I Dipartimenti con personale docente in convenzione con il Servizio sanitario nazionale svolgono le attività assistenziali coordinandole con le restanti attività istituzionali.
2. Nel perseguimento dei fini della qualità della ricerca e della didattica, della semplificazione dell'articolazione interna dell'Università, di efficienza e di efficacia, a ciascun Dipartimento devono far capo non meno di 40 docenti afferenti a settori scientifico disciplinari ritenuti dal Senato Accademico omogenei e comunque coerenti con il progetto scientifico e formativo.
3. Il Senato Accademico definisce gli strumenti, comunque diversi da maggiori allocazioni di budget docenza, attraverso i quali favorisce l'afferenza di un numero di docenti significativamente superiore alle 40 unità.

Art. 109 - Istituzione, attivazione, modificazione e soppressione dei Dipartimenti

1. Il Consiglio di Amministrazione, su parere obbligatorio del Senato Accademico, delibera l'istituzione, la modificazione e la soppressione dei Dipartimenti.
2. Per la istituzione e il mantenimento dei Dipartimenti il numero minimo di docenti è di 40 unità.
- 3 Nel caso in cui un Dipartimento dell'Ateneo scenda nel numero degli afferenti sotto la soglia minima prevista dalla legge, entro un mese il Senato Accademico esprime al

Consiglio di Amministrazione un parere in ordine alla necessaria riorganizzazione dipartimentale che consenta il mantenimento del numero minimo di afferenti secondo i termini di legge; entro il mese successivo il Consiglio di Amministrazione provvede per quanto di sua competenza.

4. La Commissione Dipartimenti e Centri designata dal Consiglio di Amministrazione istruisce, per il parere del Senato Accademico al Consiglio di Amministrazione, la proposta di istituzione, modificazione e soppressione dei Dipartimenti e dei Centri

5. La proposta di istituzione dei Dipartimenti, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) denominazione del Dipartimento, acronimo e relativa sede amministrativa;
 - b) missione del Dipartimento, con riferimento oltre che agli obiettivi scientifici, ai contenuti culturali della proposta nonché agli obiettivi di carattere didattico; per i dipartimenti clinici andranno altresì esplicitate le attività assistenziali di competenza;
 - c) motivazione adeguata del Dipartimento, con esplicitazione della possibilità di adeguato raffronto della struttura in ambito nazionale e internazionale, e illustrazione della situazione complessiva dell'area scientifica di riferimento e dell'offerta formativa correlata;
 - d) eventuale proposta di costituzione di sezioni, senza autonomia amministrativa e con le sole funzioni di coordinamento della ricerca;
 - e) adesioni dei docenti sottoscrittori del progetto, controfirmate dagli stessi e corredate da un breve curriculum;
 - f) nel caso in cui la proposta preveda la costituzione di sezioni, le adesioni dei professori e ricercatori alle diverse sezioni, controfirmate dagli stessi;
 - g) elenco dei SSD coinvolti nel progetto, con l'elenco degli insegnamenti erogati dai docenti afferenti;
 - h) elenco dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento ai sensi dell'art. 40 comma 1 dello Statuto ed elenco dei corsi di studio in cui docenti del Dipartimento svolgono attività didattica;
 - i) elenco dei corsi di dottorato o delle Scuole di dottorato attivati presso il Dipartimento ai sensi dell'art. 52 comma 1 lett. c) dello Statuto;
 - l) l'elenco nominativo del personale tecnico amministrativo presente all'atto della sottoscrizione dei progetti nei Dipartimenti coinvolti e le rispettive aree funzionali;
 - m) una relazione dettagliata sui Centri interdipartimentali cui allo stato aderiscono i Dipartimenti coinvolti nel progetto, e le soluzioni per essi prospettate dopo la costituzione del nuovo Dipartimento;
 - n) un prospetto delle cessazioni ordinarie di docenti e ricercatori per il triennio successivo all'istituzione, nonché del numero dei posti già banditi dall'Ateneo o finanziati da fonti esterne al bilancio di Ateneo;
 - o) gli spazi che si propone vengano attribuiti al nuovo Dipartimento, con le rispettive destinazioni;
 - p) i verbali di approvazione dei progetti da parte dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti;
 - q) un quadro della presenza nei Dipartimenti di provenienza e nel nuovo Dipartimento proposto di ricercatori di Enti pubblici di ricerca;
 - r) un quadro ricapitolativo dei programmi e progetti di ricerca attivi nei Dipartimenti coinvolti nell'ultimo quinquennio;
 - s) un quadro ricapitolativo delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca nell'ultimo quinquennio di docenti e studiosi in formazione dei Dipartimenti coinvolti;
6. E' da intendersi come modificazione di un Dipartimento un intervento sull'assetto dipartimentale che comporti alternativamente:
- a) il cambio di missione del Dipartimento, ovvero la modifica degli obiettivi scientifici, nonché dei contenuti culturali della proposta e del progetto formativo nonché il cambio di denominazione;
 - b) la modifica dei settori scientifico-disciplinari e di ricerca;

- c) modificazioni significative sull'erogazione della didattica;
 - d) effetti significativi sugli spazi destinati ai Dipartimenti che vengano coinvolti dalla modifica;
7. La proposta di modificazione deve indicare tutti gli elementi di cui al comma precedente nonché gli effetti relativi alla partecipazione alla Scuola/e e deve essere corredata dal parere del Consiglio di Dipartimento o dei Consigli di Dipartimento coinvolti.
8. La Commissione Dipartimenti e Centri valuterà in via istruttoria, acquisiti i pareri dei Dipartimenti coinvolti, le conseguenze di istituzioni o modificazioni proposte nonché le ipotesi di disattivazione o soppressione.
9. Il Consiglio di Amministrazione dirime le eventuali divergenze concernenti l'assetto dipartimentale e quelle insorte tra le strutture e gli appartenenti alle stesse.
10. Il Dipartimento viene istituito, attivato, modificato, disattivato e soppresso con decreto del Rettore.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO

Art. 110 - Riferimenti normativi

Il Dipartimento svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal presente Regolamento.

Art. 111 - Afferenze

1. Al Dipartimento afferisce il personale docente secondo quanto precisato nel decreto di istituzione del Dipartimento ed eventuali decreti di modifica successivi.
2. La richiesta di passaggio da un Dipartimento ad un altro deve essere presentata dal docente interessato entro il mese di marzo.
E' approvata dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di settembre. Tale richiesta deve essere corredata:
 - a) da un'eventuale proposta di modifica di attribuzione degli spazi,
 - b) da una relazione contenente i riflessi che tale passaggio comporta nella caratterizzazione scientifica e nell'assetto della composizione delle Scuole di Ateneo.
3. La richiesta, sentito il Dipartimento di provenienza e con delibera del Dipartimento di nuova afferenza, viene inviata alla Commissione Dipartimenti e Centri, che la esamina in via istruttoria.
4. Il Dipartimento di provenienza ha trenta giorni di tempo per trasmettere il parere; ove non trasmesso entro il termine si prescinde da esso.
Il Dipartimento di nuova afferenza deve deliberare nel merito entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Il cambio di afferenza, una volta deliberato, ha effetto con l'inizio dell'anno accademico successivo alla domanda.

Art.112 – Personale tecnico amministrativo e funzioni del Segretario di dipartimento

1. All'interno del Dipartimento presta la sua attività il personale tecnico amministrativo funzionalmente assegnato dall'Amministrazione.

2. In accordo con il Direttore, il Segretario di Dipartimento
- a) cura l'attività ordinaria e di segreteria del Dipartimento;
 - b) predispone il testo delle delibere e i verbali degli organi di Dipartimento e cura l'esecuzione delle delibere di tali organi
 - c) predispone, ai sensi dell'art.117 comma 7 del presente Regolamento, il bilancio preventivo e consuntivo del Dipartimento e assume la corrispondente responsabilità amministrativa e gestionale.
3. Coopera, inoltre, con il Direttore del Dipartimento, allo svolgimento delle attività di collegamento tra le diverse funzioni della segreteria di Dipartimento anche nella relazione con l'Amministrazione centrale.

Art. 113 - Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento il Consiglio, la Giunta ed il Direttore.

Art. 114 - Il Consiglio di Dipartimento - Composizione - Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento, dal Segretario di Dipartimento, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, sostituito in caso di assenza da persona designata dal Direttore, da una rappresentanza dei dottorandi e assegnisti di ricerca, il cui Supervisore sia un docente afferente al Dipartimento, in misura pari al quindici per cento dei componenti il collegio, arrotondato all'intero superiore, e da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nella seguente misura:

- fino a 20 unità di personale tecnico amministrativo la rappresentanza è pari al 25% dello stesso, arrotondato all'intero superiore;
- qualora si superino le 20 unità, la rappresentanza del personale è pari a 5 unità, più il 10% delle unità eccedenti le 20, arrotondato all'unità superiore.

In ogni caso il numero totale dei rappresentanti non potrà superare il 50% dei membri di diritto.

Il mandato di rappresentanza del personale tecnico amministrativo, dei dottorandi e assegnisti dura, rispettivamente, tre anni e due anni.

2. Nel caso di rinuncia o di cessazione dalla categoria di personale che rappresenta, l'eletto viene sostituito, per il periodo rimanente del mandato, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria. In mancanza, si procede ad elezioni suppletive.

3. Ai sensi dell'art. 47 comma 3. dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento è integrato da una rappresentanza degli studenti. Tale rappresentanza è eletta al loro interno dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio che hanno quel Dipartimento come Dipartimento di riferimento. Per i Dipartimenti delle Scienze mediche sono considerati tra i rappresentanti degli studenti anche gli studenti afferenti alle Scuole di specializzazione della medesima area ai quali si riserva una rappresentanza pari a due studenti da eleggere tra i rappresentanti degli specializzandi nelle Scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento.

Qualora un Dipartimento non sia di riferimento ad alcun Corso di studio, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti dei Consigli di Corso di studio della Scuola di Ateneo in cui il Dipartimento è raggruppato. In questo caso viene considerata la Scuola in cui il Dipartimento eroga la maggior quantità di didattica.

4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore alle scadenze previste dal Regolamento di ciascun Dipartimento, o quando il Direttore ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle

materie di cui è prevista la discussione. Il Consiglio deve essere, comunque, convocato almeno sei volte all'anno.

La convocazione avviene attraverso posta elettronica o per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta, salvo in caso di convocazione urgente decisa dal Direttore da effettuarsi almeno tre giorni prima; il relativo ordine del giorno viene esposto all'albo del Dipartimento.

5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati per iscritto prima della seduta. Le delibere vengono adottate, salvo diversa disposizione normativa, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore-Presidente. Il verbale sarà, di norma, disponibile e consultabile entro quindici giorni dalla seduta.

6. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel successivo art. 115, comma 2, lettere da d) a n), nonché quelle di cui alla lettera u); in relazione a quanto previsto dalla lettera b) della medesima disposizione, il diritto di voto è limitato alle questioni concernenti l'organizzazione delle strutture. I rappresentanti dei Dottorandi e assegnisti partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel successivo art. 115, comma 2, lettere da e) a n).

I rappresentanti degli studenti partecipano alle sedute, con diritto di voto, per le questioni di competenza previste all'art. 115, comma 2 lettere e) ed f) del presente Regolamento.

7. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento, su invito del Direttore, acquisito il parere della Giunta, senza diritto di voto e limitatamente alla discussione di particolari argomenti, rappresentanti di Enti pubblici o privati interessati all'attività del Dipartimento.

Art. 115 - Il Consiglio di Dipartimento - Compiti

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento e delibera inoltre sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. In particolare il Consiglio di Dipartimento, in coerenza con le indicazioni dell'articolo 44 dello Statuto,:

a) delibera il Regolamento del Dipartimento ed ogni altro Regolamento sulla disciplina delle attività del Dipartimento;

b) promuove e coordina le attività formative e di ricerca e organizzazione delle strutture, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; a tal fine tutti i docenti afferenti al Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della presentazione di richieste di finanziamento ad Enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell'inoltro all'Ente in questione, per una verifica di compatibilità con le strutture dipartimentali, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento che nel caso in cui siano gestiti da Enti esterni, per attività che si svolgono nel Dipartimento;

c) approva i contratti e convenzioni inerenti l'attività di ricerca e di servizio anche per conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nonché la messa a disposizione delle risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti stipulati dal Dipartimento, direttamente o tramite l'Università;

d) organizza, o concorre nell'organizzazione, delle Scuole o corsi di dottorato di ricerca;

e) formula alle Scuole di Ateneo proposte per l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio di cui è Dipartimento di riferimento;

- f) organizza, con il coordinamento delle Scuole di Ateneo, l'attività didattica prestata dai propri docenti, nei corsi di studio attivati nell'Ateneo;
 - g) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sentiti i docenti interessati, le modalità di copertura di ciascun insegnamento impartito nei Corsi di studio attivati nell'Ateneo da parte di docenti che ad esso afferiscono, nonché il conferimento di compiti istituzionali, affidamenti e contratti di docenza, tenendo conto delle indicazioni formulate dalle Scuole di Ateneo, nei limiti stabiliti dall'articolo 51 dello Statuto;
 - h) formula, in coerenza con il piano triennale di sviluppo e limitatamente ai settori scientifico-disciplinari compresi o d'interesse del Dipartimento, le proposte di chiamata dei docenti, anche in ordine ai compiti didattici, nonché le proposte di avvio delle procedure di assunzione;
 - i) redige relazioni obbligatorie sulle competenze scientifiche dei candidati per le procedure di chiamata degli idonei. Per le chiamate di professori di I fascia partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alle medesime categorie; quando trattasi di professori di II fascia, partecipano alle sedute del Consiglio i soli professori di ruolo;
 - l) delibera sulla richiesta di afferenza dei professori e ricercatori al Dipartimento;
 - m) offre una propria valutazione periodica, e comunque non oltre i due anni, delle attività di didattica e di ricerca svolte e dei risultati in esse raggiunti;
 - n) formula il piano triennale di sviluppo, comprensivo della programmazione dei corsi, le richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze di personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie;
 - o) organizza, anche in collaborazione con le competenti Strutture dell'Ateneo, di corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo;
 - p) propone l'istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari, nonché di consorzi di ricerca; qualora debba contribuire a tali istituzioni con i fondi del Dipartimento, è necessaria l'approvazione della maggioranza degli aventi diritto;
 - q) stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento;
 - r) delibera su richieste di finanziamento, di spazi e di personale, predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, da approvarsi entro il 15 giugno;
 - s) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro le scadenze previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e li invia nei successivi cinque giorni all'Amministrazione Centrale per essere allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dell'Università allorquando entreranno in vigore le disposizioni in merito, di cui alla legge 240/2010, approverà la specifica proposta di budget;
 - t) stabilisce i limiti di spesa del Direttore del Dipartimento e della Giunta nel rispetto dei livelli massimi fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - u) costituisce le commissioni permanenti per la didattica e la ricerca, con compiti istruttori;
 - v) esprime parere in ordine alla proposta del Direttore e del Segretario per la distribuzione del personale tecnico amministrativo, assegnato dall'amministrazione, alle diverse attività della struttura.
 - z) delibera qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal vigente ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Direttore può adottare, in situazioni di urgenza, acquisito telematicamente il parere della Giunta, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento sottoponendoli, per la ratifica, all'Organo competente nella prima seduta successiva.

Art. 116 - La Giunta del Dipartimento - Composizione - Convocazione - Compiti

1. La Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore.
2. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore

3. La Giunta è composta, ai sensi dell'art. 48 comma 2 dello Statuto, dal Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal Segretario di Dipartimento che, di norma, svolge anche funzioni di verbalizzante, da un minimo di quattro professori di ruolo e due ricercatori, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Tale numero può essere diversamente stabilito dal regolamento del Dipartimento, in relazione al numero del personale afferente e alla complessità organizzativa del Dipartimento, fino ad un massimo di otto professori di ruolo e quattro ricercatori, nel rispetto delle precedenti proporzioni tra le diverse componenti dei docenti.

4. L'elezione dei componenti della Giunta avviene in forma separata da parte di ciascuna delle singole componenti e precisamente da parte dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un componente della Giunta per un periodo superiore ai quattro mesi, il Direttore provvede ad indire le elezioni suppletive per la sua sostituzione.

5. La Giunta è convocata per posta elettronica o per iscritto dal Direttore, anche su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di particolare e motivata urgenza il preavviso può essere limitato, su decisione del Direttore, al tempo strettamente necessario per la convocazione dei singoli membri. L'ordine del giorno deve essere affisso in pari data all'albo del Dipartimento.

6. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio.

7. La partecipazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo alle sedute della Giunta avviene conformemente a quanto previsto dall'art. 114, comma 6, del presente regolamento.

8. Il Direttore o la Giunta medesima possono invitare persone di cui si ritenga utile il contributo o che abbiano espressamente richiesto di intervenire, limitatamente alle discussioni su specifici argomenti all'ordine del giorno.

9. La Giunta esercita tutte le attribuzioni previste dal Regolamento del Dipartimento; in particolare autorizza il Direttore alle spese, in conformità a quanto stabilito dalla lettera t) dell'art. 115.

10. La Giunta, su delega del Consiglio, può operare in campo negoziale in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

11. La Giunta, può essere delegata dal Consiglio all'approvazione di contratti di diritto privato per prestazioni d'opera.

Art. 117 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di tali organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento; partecipa ai Consigli delle Scuole di Ateneo, nelle quali il Dipartimento è raggruppato ai sensi dell'art. 50 comma 3 dello Statuto; tiene i rapporti con gli Organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, nei casi di impedimento o assenza.

3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario di Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il Segretario di Dipartimento, d'intesa con il Direttore, delega la persona incaricata a sostituirlo in caso di breve assenza o di temporaneo impedimento, limitatamente a determinati compiti. Per ogni altra ipotesi alla sostituzione provvede l'Amministrazione universitaria.

5. Il Direttore del Dipartimento è responsabile della gestione del Dipartimento e dell'esecuzione dei deliberati del Consiglio e della Giunta, nonché della gestione del personale tecnico amministrativo.

6. Il Direttore e il Segretario di Dipartimento predispongono, entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredati di una dettagliata relazione che illustra tra gli altri i seguenti argomenti:

- a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso;
- b) eventuali esigenze sopravvenute e variazioni alle previsioni in corso di esercizio;
- c) risultati generali della gestione nell'ambito dell'organizzazione, della didattica e della ricerca scientifica.

7. Il Direttore provvede ad effettuare ordini per quanto occorre al funzionamento del Dipartimento, secondo la normativa vigente e le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

8. Il Consiglio di Dipartimento può stabilire i limiti massimi di spesa entro i quali il Direttore può delegare la firma delle ordinazioni al Segretario di Dipartimento per determinate tipologie di spesa e per periodi di tempo definiti.

9. Il Decano indice le elezioni del Direttore, dei componenti della Giunta nonché delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento.

Le elezioni del Direttore sono indette ogni tre anni, non oltre la metà del mese di luglio, antecedente la scadenza del Direttore, ovvero immediatamente in caso di cessazione o dimissione dello stesso accettate dal Rettore. L'indizione avviene da parte del Decano dei professori ordinari del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità e che lo sostituisce a tutti gli effetti del presente regolamento.

Qualora il Decano non provveda entro i tempi sopra stabiliti è facoltà del Rettore procedere d'ufficio alle elezioni.

10. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta:

- a) ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) al personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia pari al numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento e comunque non superiore al 13% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto;
- c) ai dottorandi e assegnisti di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto di questa categoria sia pari al 7% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto.

11. L'elettorato passivo spetta ai professori a tempo pieno di prima fascia e che abbiano presentato la loro candidatura al Decano non oltre l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni. L'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno nei casi di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo.

12. La votazione per l'elezione del Direttore di Dipartimento è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto calcolati sulla base del voto ponderato. Se almeno un professore di prima fascia ha presentato la propria candidatura al Decano, si procede a una prima e, in caso di mancata elezione, a una seconda votazione. È eletto il candidato che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione nel corso delle due votazioni, anche i professori di seconda fascia sono ammessi a presentare al Decano, entro quattro giorni dalla data delle ultime votazioni, la

propria candidatura. Si procede a ulteriori due votazioni, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

13. Nel caso in cui non siano presentate nuove candidature si procede direttamente al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti.

14. Se nessun professore di ruolo di prima fascia ha presentato la propria candidatura, i professori di seconda fascia a tempo pieno sono ammessi a presentare al Decano la propria candidatura e si procede a una prima e, in caso di mancata elezione, a una seconda votazione. È eletto il candidato che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

15. Il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 118 - Disposizioni finali

I Regolamenti dei singoli Dipartimenti sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

CAPO III

CENTRI

Art. 119 - Centri interdipartimentali di ricerca

1. Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, i Centri interdipartimentali di ricerca sono istituiti per un quadriennio con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento. La proposta deve essere presentata da due o più Dipartimenti e deve specificare:

- a) gli scopi istituzionali e le attività dell'istituendo Centro; tali scopi e attività non devono coincidere né sovrapporsi a quelli dei Dipartimenti, salvo che ciò non sia reso necessario dalla particolare complessità, anche multidisciplinare, delle attività che motivano l'istituzione del Centro;
- b) l'elenco dei docenti aderenti all'iniziativa sottoscritto dagli stessi;
- c) una bozza di statuto, di regolamento e di bilancio previsionale pluriennale contenente l'individuazione delle risorse disponibili quanto a spazi, finanziamenti e personale tecnico-amministrativo;
- d) l'impegno dei Dipartimenti ad assumere gli oneri economici e finanziari ed a mettere a disposizione le strutture e le risorse umane necessarie all'istituzione ed al funzionamento dell'istituendo Centro, senza maggiori oneri per l'Ateneo.

2. Requisito indispensabile per la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca è l'adesione di almeno dieci docenti afferenti ai diversi Dipartimenti interessati.

3. Alla fine di un quadriennio, il Centro può essere rinnovato dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e di un programma di attività per il quadriennio seguente approvati dai Dipartimenti partecipanti e previo parere della Consulta dei Direttori di Dipartimento.

4. Ai fini delle procedure di valutazione, le attività e le risorse dei Centri sono riferite ai Dipartimenti coinvolti.

Art. 120 – Poli Multifunzionali di Ateneo

In coerenza con l'art. 55 comma 3 dello Statuto, l'Ateneo istituisce, su proposta del Rettore, Centri destinati alla fornitura di servizi funzionali alle attività istituzionali di più Dipartimenti, anche con l'obiettivo dell'ottimizzazione dell'erogazione di tali servizi di Dipartimenti medesimi, denominati Poli multifunzionali di Ateneo.

121 - Norme transitorie

1. Con l'istituzione di Poli multifunzionali, di cui al precedente articolo, che ne assumono le funzioni, decadono tutti i CIS in precedenza istituiti; rimangono in regime di prorogatio fino all'entrata in funzione dei nuovi Poli multifunzionali, che deve comunque avvenire non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. I Centri interdipartimentali di ricerca esistenti devono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, adeguarsi alle disposizioni dello stesso.

3. Anche tutti gli altri Centri costituiti in Ateneo rimangono in regime di prorogatio fino alla revisione dei rispettivi ordinamenti, che devono essere riveduti al fine di una armonizzazione, per quanto compatibile con le relative funzioni, di tali medesimi ordinamenti, comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Titolo III II SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Capo I Istituzione e organizzazione

Art. 122 - Istituzione del Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Ai sensi dell'art. 56 dello Statuto di Ateneo, è istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) con lo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, fisico e digitale nonché l'elaborazione e la diffusione, con le tecniche più aggiornate, dell'informazione bibliografica. L'Ateneo riconosce nel SBA uno strumento essenziale per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Università sono collegate in sistema, attraverso l'organo di coordinamento denominato Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB).

Art. 123 - Natura e scopi

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, come insieme coordinato di strutture di servizio, cura la gestione ed il potenziamento dei servizi di biblioteca attraverso la loro razionalizzazione al fine di attuare politiche di gestione e di sviluppo rivolte a migliorare l'efficacia delle biblioteche nei confronti dell'utenza.

2. L'Ateneo garantisce al SBA le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi, compatibilmente con le risorse di bilancio, in una logica di efficienza ed efficacia.

Art. 124 - Organizzazione

1. Le unità di base del SBA, che costituiscono le Strutture di servizio del sistema, sono i Poli bibliotecari, le Biblioteche, i Fondi librari e i centri di documentazione.
2. L'Ateneo favorisce i processi di aggregazione e di integrazione funzionale miranti a promuovere l'aggregazione delle Biblioteche e dei Fondi librari nei Poli bibliotecari.
3. Il coordinamento del SBA è affidato a un Centro di Ateneo denominato Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB).
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il CAB si doterà di un proprio regolamento interno che verrà deliberato dagli organi competenti.

TITOLO IV

SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

Capo I

Istituzione e organizzazione

Art. 125 - Istituzione del Sistema Museale di Ateneo

Ai sensi dell'Art. 57 dello Statuto di Ateneo è istituito il Sistema Museale di Ateneo (SMA) con lo scopo di salvaguardare, tutelare, valorizzare ed incrementare il patrimonio storico, artistico e scientifico di proprietà dell'Ateneo e di promuovere le attività di studio e di ricerca e di comunicazione connesse a tale patrimonio, nonché di permetterne la fruizione da parte della collettività. L'Ateneo riconosce nel SMA uno strumento importante per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 126 - Natura e scopi

1. Il Sistema Museale di Ateneo persegue i propri fini istituzionali attraverso un'attività di coordinamento e idonee politiche di sviluppo e di gestione al fine di una più ampia attività di ricerca e di divulgazione della cultura scientifica e umanistica e dell'immagine dell'Ateneo.
2. L'Ateneo, compatibilmente con le risorse di bilancio, garantisce al SMA le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi.

Art. 127 - Organizzazione

1. Le unità di base del SMA sono i Musei e le Collezioni.
2. Il coordinamento del SMA è affidato a un Centro di Ateneo denominato Centro di Ateneo per i Musei (CAM).
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il CAM si doterà di un proprio regolamento interno che verrà deliberato dagli organi competenti.

Titolo V

NORME PREVISTE DALLO STATUTO DI ATENEO

CAPO I

COMPITI DIDATTICI DEI DOCENTI DI RUOLO

Art. 128 – Riduzione carico didattico

1. Fermo quanto previsto all'art. 6 comma 2 della Legge 240/2010, i docenti impegnati in attività organizzative e gestionali di rilevante complessità, quali i Direttori di Dipartimento e i Prorettori, possono chiedere una parziale riduzione, adeguata all'impegno istituzionale, del rispettivo carico didattico .
2. L'autorizzazione, che deve essere approvata dal Senato Accademico, viene proposta:
 - a) per i Direttori di Dipartimento, dal Consiglio della Scuola in cui il Dipartimento è raggruppato, previo parere favorevole del Dipartimento stesso
 - b) per i Prorettori, dal Rettore

CAPO II

CORSO DI STUDIO

Art. 129 – Dipartimento di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 1 dello Statuto ogni corso di Studio deve individuare un Dipartimento di riferimento.
2. Il Dipartimento di riferimento viene proposto dal Consiglio di Corso di studio, con motivata delibera contenente i riferimenti ai crediti formativi, sulla base dell'offerta formativa in atto, erogati dai docenti del Dipartimento individuato come Dipartimento di riferimento. Tale proposta deve avere il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento individuato come Dipartimento di riferimento ed essere deliberata dal Senato Accademico.
3. Dopo un triennio, sarà possibile procedere, da parte degli Organi di governo dell'Ateneo, ad una verifica della situazione relativa ai Dipartimenti di riferimento e ai Corsi di studio.
4. Nel caso in cui un corso di studio abbia rilevante valenza interdipartimentale il Consiglio di corso di studio individua comunque un proprio Dipartimento di riferimento, che delibera in materia secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, sulla base di parere conforme della Scuola in cui è raggruppato tale Dipartimento medesimo. Il Senato accademico dirime eventuali controversie
5. E' competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, stabilire i criteri per la ripartizione delle risorse e degli oneri, di cui all'art. 40 comma 1 dello Statuto.

CAPO III

COMPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI ATENEIO

Art.130 – Composizione

1. Ferma restando la possibilità per un Dipartimento di partecipare a più Scuole di Ateneo, ai fini della costituzione di una Scuola, che richiede in ogni caso la proposta e la partecipazione congiunta di almeno due Dipartimenti che rispondano ai requisiti di cui al comma 2, ciascun Dipartimento può essere conteggiato una sola volta quale proponente.
2. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, una Scuola può essere costituita da due o più Dipartimenti a condizione che sussista almeno una delle due condizioni seguenti:

a) i docenti che a ciascuno di tali Dipartimenti afferiscono coprono almeno il 30% dei crediti formativi universitari di insegnamenti di base caratterizzanti affini e integrativi erogati, rispetto ai crediti complessivamente previsti al fine del conseguimento del relativo titolo, in un singolo corso di studio di pertinenza della singola Scuola

b) i docenti che a tale Dipartimento afferiscono coprono almeno il 10 % dei crediti formativi universitari di insegnamenti di base caratterizzanti affini e integrativi erogati, rispetto ai crediti complessivamente previsti al fine del conseguimento del relativo titolo, nei corsi di studio di primo livello o magistrale della singola Scuola

3. Per la partecipazione di un dipartimento ad una Scuola già costituita deve sussistere almeno una delle due condizioni a) o b) del comma 2, ma le percentuali di copertura dei crediti formativi sono rispettivamente ridotte al 15% ed al 5%.

4. Ai fini del conteggio dei crediti formativi non vengono considerati gli insegnamenti mutuati mentre vengono conteggiati per il 50% i corsi affini e integrativi.

CAPO IV

DIRETTORE GENERALE

Art.131 – Selezione e nomina

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di Ateneo il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali tra una rosa di nominativi acquisita in esito ad avviso pubblico.

2. Il Rettore, con proprio decreto assunto tre mesi prima della scadenza del contratto del Direttore generale in carica o entro un mese dalle dimissioni o cessazione dello stesso, dà avvio al procedimento relativo alla scelta di cui al comma 1 del presente articolo.

In tale decreto dovranno essere indicati i requisiti richiesti, conformi a quanto previsto dalla Legge 240/2010 e dallo Statuto e il termine per la presentazione delle domande.

Il decreto verrà affisso all'albo di Ateneo e pubblicato sul sito web dell'Università.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico conferisce l'incarico di Direttore Generale.

Capo V

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 132 - Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore civico dell'Ateneo di Padova:

a) per fornire consulenza ed assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti;

b) per meglio garantire l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa dell'Ateneo.

2. Il Difensore civico vigila affinché le attività amministrative e didattiche dell'Università si svolgano nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica.

Art. 133 - Elezione

Il Difensore civico è eletto dal Senato Accademico, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 134 - Condizioni di eleggibilità

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone esterne all'Università che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative e imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. Il Senato Accademico stabilisce la data entro la quale devono essere presentate le candidature, pubblicando la delibera all'Albo Ufficiale dell'Università e dandovi ampia e adeguata diffusione.
3. Le candidature, corredate di curriculum professionale per ogni singolo candidato, sono inviate al Rettore, il quale, scaduto il termine fissato per la presentazione, ne dà notizia al Senato Accademico, fissando la data della seduta in cui procedere all'elezione del prescelto ai sensi dell'art. 133 del presente Regolamento.
4. Non sono eleggibili gli amministratori di enti, imprese o associazioni che hanno con l'Università contratti in corso, ovvero liti pendenti.
5. Il Difensore civico che perda le condizioni di eleggibilità è dichiarato decaduto con provvedimento del Rettore.

Art. 135 - Durata in carica

1. Il Difensore civico dura in carica 5 anni ed è immediatamente rieleggibile.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Rettore avvia la procedura per la nuova elezione.
3. Qualora il mandato venga a cessare per una causa diversa dalla scadenza, il Rettore, entro dieci giorni dalla constatazione dell'avvenuta cessazione, fissa la data di presentazione delle candidature, osservando le forme di pubblicità previste dal secondo comma dell'art. 134.
4. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Difensore civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.
5. Il Difensore civico può rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Rettore e al Senato Accademico, mediante comunicazione scritta motivata, almeno 30 giorni prima.

Art. 136 - Revoca

Il Difensore civico può essere revocato dal Senato Accademico con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 137 - Trattamento economico

Al Difensore civico spetta una indennità di carica deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 138 - Sede, dotazioni e personale

1. Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, in conformità alle esigenze del Difensore civico, stabilisce la sede, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale garantendo l'autonomia dell'Ufficio.
2. Nel determinare la sede devono essere garantite facilità di accesso e riservatezza.
3. L'Ufficio dovrà essere dotato di supporti e di strumenti adeguati al migliore espletamento delle sue funzioni. L'Università garantirà, altresì, l'istituzione di un apposito numero telefonico gratuito funzionante in orario d'ufficio.

4. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico ed è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

Art. 139 - Ambito di intervento

1. Il Difensore civico interviene su istanza dei soggetti, singoli o associati, che rilevino abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, omissioni, illegittimità di norme o violazioni di principi di buona amministrazione, posti in essere nell'ambito dell'attività universitaria, ivi compreso lo svolgimento dell'attività didattica, o comunque riferibili al personale universitario.

2. L'istanza di intervento non è soggetta ad alcuna formalità.

3. Nelle ipotesi previste dal primo comma, il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa.

4. Il Difensore civico, intervenuto a seguito di richiesta oppure d'ufficio, esercita i poteri istruttori di cui al successivo articolo 140.

5. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non preclude l'accesso al Difensore civico.

Art. 140 - Poteri istruttori

1. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della decisione di intervenire d'ufficio, chiede, verbalmente o per iscritto, notizie o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento.

2. Il Difensore civico, nell'adempimento delle proprie funzioni, in ogni caso:

a) può esaminare e ottenere copia, senza i limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, anche accedendo direttamente agli uffici;

b) deve convocare, con congruo preavviso, la persona a cui si riferisce l'istanza di intervento, per informarla e per avere i necessari chiarimenti; qualora si tratti di atti o comportamenti, anche omissivi, riguardanti l'attività didattica, il Difensore civico informa della questione il responsabile della Struttura didattica interessata, riservandosi di sentirlo per ottenere chiarimenti in ordine alla definizione della pratica.

3. Il Difensore civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri una mancanza di collaborazione da parte del personale universitario interpellato o, comunque, accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità da parte di Organi o dipendenti dell'Ateneo, è tenuto ad informare della questione il Rettore ed il Direttore Amministrativo per gli atti di rispettiva competenza, allegando una dettagliata relazione sui fatti ed informando contestualmente il Senato Accademico e/o il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Difensore civico è tenuto a non divulgare le notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 141 - Esito degli interventi

1. Il Difensore civico, entro 90 giorni dall'istanza o dall'inizio del procedimento d'ufficio, informa gli istanti o i soggetti interessati sullo stato della pratica e sulle conclusioni raggiunte e comunica i propri motivati rilievi ed osservazioni, eventualmente indicando le iniziative che gli interessati possono intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

2. Copia delle risposte di cui al comma precedente viene, altresì, trasmessa alla persona o agli Uffici coinvolti.

3. Qualora l'istanza riguardi aspetti che coinvolgono la didattica, ed abbia fondamento, il Difensore civico è tenuto ad informarne immediatamente il Rettore.

4. Il Rettore ed il Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze, devono comunicare al Difensore civico, entro 60 giorni dall'informazione ricevuta ai sensi del precedente comma o dal ricevimento della relazione di cui al comma 3, dell'art. 140, le decisioni assunte e gli eventuali provvedimenti disciplinari presi.

5. Qualora nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico venga a conoscenza di fatti costituenti reato, è tenuto a darne comunicazione al Rettore e all'autorità giudiziaria.

Art. 142 - Relazione annuale - Relazione d'urgenza

1. Il Difensore civico deve presentare annualmente una relazione sull'attività svolta al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli studenti.

2. Nella relazione annuale il Difensore civico deve, fra l'altro, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza dei dati personali, presentare un elenco di tutti gli interventi eseguiti, nonché formulare proposte circa gli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche da adottare affinché le attività amministrativa e didattica dell'Ateneo si svolgano in conformità alle prescrizioni dello Statuto.

3. Per i casi di particolare rilievo o urgenza, il Difensore civico può in ogni momento inviare relazioni al Rettore.

Art. 143 - Pubblicità

1. L'Università, adeguandosi alle richieste del Difensore civico, è tenuta a dare idonea pubblicità alle funzioni e all'attività dell'Ufficio, accordando l'uso di appositi spazi per comunicazioni.

2. Sede e numero di telefono dell'Ufficio del Difensore civico devono essere riportati nella Guida dello Studente e nella Guida ai Servizi, nonché negli appositi spazi riservati all'Università di Padova nell'elenco ufficiale degli abbonati al servizio telefonico.

CAPO VI

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 144 - Natura e finalità

Il Nucleo di valutazione è un organo tecnico, istituito dall'Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie Strutture, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto. Esso ha il compito, raccordandosi con i competenti organismi nazionali, di verificare e valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica e dell'attività di ricerca e di svolgere le funzioni a esso attribuite dalla normativa vigente in ordine alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie e in accordo con le linee determinate dall'Ateneo, il merito e il miglioramento della prestazione organizzativa e individuale. Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, attraverso analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, secondo la normativa vigente.

Art. 145 - Composizione del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è costituito con delibera del Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni. I suoi componenti, nel numero di nove, sono scelti, ai sensi della legge, tra soggetti di alta qualificazione professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo.

All'interno del Nucleo è garantita la presenza di due studenti. Possono essere immediatamente riconfermati una sola volta.

2. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di componente di Organi collegiali e monocratici di governo dell'Ateneo.

3. Il Rettore avvia in tempo utile le procedure di avviso pubblico ai fini della presentazione dei curricula e la proposta di composizione da presentare agli organi competenti. Designa inoltre il coordinatore, individuato tra i professori di ruolo interni o esterni all'Ateneo, che ha poi il compito di dirigere i lavori e presiedere le riunioni collegiali.

4. I membri del Nucleo di valutazione nella loro prima riunione eleggono al proprio interno un segretario con il compito di verbalizzare le sedute.

Art. 146 - Attività del Nucleo di valutazione

1. In considerazione delle funzioni attribuite dalla legge e degli obiettivi di cui all'art. 19 dello Statuto, da espletare nella sua autonomia, il Nucleo può proporre agli Organi Accademici, nel rispetto dei criteri e parametri stabiliti a livello nazionale, l'adozione di indicatori di Ateneo da utilizzare per l'attività di valutazione, sentiti gli organismi consultivi previsti dallo Statuto. Il Nucleo può proporre agli Organi di Ateneo l'adozione delle metodologie e la predisposizione degli strumenti di rilevazione che devono essere applicati alle Strutture dell'Ateneo, e alle attività didattiche e di ricerca.

2. Per la valutazione annuale, il Nucleo utilizza sia i dati annualmente raccolti ed organizzati dagli uffici dell'Amministrazione, sia quelli prodotti secondo le indicazioni di cui al precedente comma, potendosi avvalere, secondo necessità, tanto di istituzioni esterne specializzate, quanto delle strutture interne.

3. Il Nucleo predispose il Rapporto Annuale sull'Ateneo corredato dai dati, ciascuno dei quali con l'indicazione della struttura o istituzione che li ha raccolti ed organizzati. Tale Rapporto è inoltrato al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e alla Consulta del Territorio.

CAPO VII

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art.147 – Finalità

1. Il CUG, costituito ai sensi dell'art. 57 d.lgv. n. 165/2001, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con le Consigliere o i Consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, promuovendo la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità, anche attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, anche a carattere formativo, utile a realizzare condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato. Il CUG si adopera affinché l'Università adotti un'organizzazione idonea a favorire la conciliazione fra vita professionale e familiare del personale tecnico amministrativo, uomini e donne. Promuove altresì la realizzazione di un ambiente ispirato al benessere organizzativo ed al contrasto

di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Si adopera altresì per la prevenzione e rimozione di ogni forma di violenza morale o psichica nei confronti delle lavoratrici, i lavoratori, appartenenti alla comunità universitaria.

2. Il CUG in materia di pari opportunità e di mobbing esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica. Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'amministrazione metterà a tal fine a disposizione.

Art. 148 - Composizione e nomina

1. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti interni all'Ateneo designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti supplenti. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di prolungato impedimento dei rispettivi titolari.

2. Il CUG è nominato con atto del Rettore, sentito il Direttore Generale. Il Presidente del CUG è designato tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione, esclusi i rappresentanti sindacali, e deve possedere tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i componenti, come il Presidente, siano dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine e, pertanto, devono possedere:

-adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;

-adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;

-adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali, motivazionali.

3. Al fine di accertare il possesso dei requisiti cui sopra, l'amministrazione fa riferimento ai curricula degli interessati. Con riguardo alla quota dei rappresentanti dell'amministrazione, i curricula potranno pervenire all'amministrazione a seguito di una procedura trasparente di interpellato rivolta a tutto il personale.

4. La nomina a componente del CUG è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, nonché con il ruolo di rappresentanza dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL Università. Qualora un componente venga eletto deve optare per una delle due rappresentanze entro dieci giorni dall'individuazione degli eletti.

5. Le amministrazioni tengono conto dell'attività svolta dai componenti all'interno del CUG.

6. I componenti del CUG rimangono in carica tre anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 149 - Relazioni e regolamento interno

1. Il CUG redige, entro il mese di marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale tecnico amministrativo riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e al mobbing. La relazione terrà conto dei dati e delle informazioni forniti da organismi competenti dell'Ateneo..

2. Il funzionamento del CUG è disciplinato da apposito Regolamento.
3. Il CUG collabora con gli organismi nazionali previsti dalla legge e con altri organismi di parità che l'Ateneo potrà istituire.
4. Sulle materie di comune interesse, il CUG attiverà collaborazioni interne con:
 - a) un organismo per le pari opportunità e la parità di genere che verrà istituito dall'Ateneo, contestualmente all'attivazione del CUG stesso, in rappresentanza della componente docente (strutturata e non) e di quella studentesca
 - b) un organismo, istituito anch'esso contestualmente all'attivazione del CUG con modalità democratiche e trasparenti, avente funzioni di osservazione, raccolta ed elaborazione dei dati sui temi di genere e pari opportunità per tutto il personale dell'Ateneo (docenti e personale tecnico amministrativo) e per la componente studentesca.

CAPO VIII

CARTA DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 150 Procedimento

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio degli Studenti propone agli Organi di Governo una bozza contenente le linee guida relativamente alla Carta dei diritti e doveri degli studenti di cui all'art. 4 comma 6 dello Statuto.

CAPO IX

NORMA TRANSITORIA

Art. 151 Norma transitoria

In prima applicazione del presente Regolamento, tutte le scadenze temporali in esso previste sono modificate con decreto del Rettore, onde consentire una tempestiva applicazione del Regolamento stesso, in ordine alla ricostituzione degli Organismi di Ateneo.

INDICE

Titolo I - Regolamenti elettorali

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Singoli Regolamenti

Sezione I Regolamento per l'elezione del Rettore

Sezione II Regolamento per l'elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico

Sezione III Regolamento per la costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Sezione IV Regolamento per l'elezione di Presidente della Scuola di Ateneo

Sezione V Regolamento per la Struttura e la Composizione delle Commissioni Scientifiche di Area - Regolamento Elettorale

•Parte I Struttura e Composizione delle Commissioni Scientifiche di Area

•Parte II Regolamento Elettorale

Sezione VI Regolamento per le Elezioni delle Rappresentanze degli Studenti negli Organi dell'Università e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Sezione VII Regolamento per l'elezione delle Rappresentanze degli Studenti nel Consiglio degli Studenti

Sezione VIII Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di specializzazione

Sezione IX Regolamento per l'elezione del Presidente del Consiglio dei Corsi di studio

Sezione X Regolamento per l'elezione del Direttore delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria

Sezione XI Regolamento per la Costituzione della Consulta per il Territorio

Sezione XII Regolamento per la Costituzione del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo

Titolo II - Dipartimenti e Centri

Capo I - Dipartimentazione dell'Ateneo

Capo II - Funzionamento del Dipartimento

Capo III - Centri

Titolo III - Sistema Bibliotecario di Ateneo

Capo I - Istituzione e organizzazione

Titolo IV - Sistema Museale di Ateneo

Capo I - Istituzione e organizzazione

Titolo V - Norme previste dallo Statuto di Ateneo

Capo I Compiti didattici dei docenti di ruolo

Capo II - Corso di Studio

Capo III - Composizione della Scuola di Ateneo

Capo IV Direttore Generale

Capo V Difensore Civico

Capo VI Nucleo di Valutazione di Ateneo

Capo VII Comitato Unico di Garanzia

Capo VIII Carta dei doveri e diritti degli studenti

Capo IX Norma transitoria